ACTIVE VEICOLI
ALTRI MEZZI

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DAI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E DEI RISCHI ACCESSORI.

SET INFORMATIVO
AUTOBUS E MACCHINE OPERATRICI

Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto e dei rischi accessori.

Il presente Set informativo è costituito da:

- DIP
  Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;
- DIP Aggiuntivo R.C. auto
  Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto;
- Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".

Ultimo aggiornamento
- Condizioni di Assicurazione 01/10/2026
- DIP 01/01/2026
- DIP Aggiuntivo 23/07/2026

Set informativo - Active Veicoli ALTRI MEZZI – Mod. C211500.126 - Ed. 12026

PRONTI ALLA VITA.
cattolica.it | scarica l'app

CATTOLICA ASSICURAZIONI
DAL 1896

Marchio di Generali Italia S.p.A.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e i rischi accessori

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE VEICOLI ALTRI MEZZI

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A, iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i Rischi di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla circolazione del Veicolo assicurato (Autobus e Macchine operatrici).

Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. I Massimali minimi per legge sono: € 6.450.000 nel caso di danni alle persone; € 1.300.000 nel caso di danni alle cose. Il Contraente può stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati pagando un Premio più alto.

L'assicurazione è inoltre estesa:

✓ ai danni alla tappezzeria del Veicolo e ai vestiti delle persone trasportate e del conducente nel caso di trasporto di vittime della strada;

✓ alla responsabilità civile dei terzi trasportati;

✓ ai danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose;

✓ ai danni cagionati ai terzi durante le operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;

✓ nel caso di veicoli appositamente attrezzati al trasporto di persone, ai danni involontariamente causati ai vestiti e agli oggetti di uso comune dei trasportati;

✓ alla responsabilità dell'istruttore nel caso di scuola guida;

✓ ai danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal Veicolo assicurato, qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente;

✓ ai veicoli destinati al traino di carrelli appendice;

✓ ai veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria;

✓ nel caso di rimorchi muniti di targa propria staccati dalla motrice per i danni cagionati a terzi (Rischio statico).

Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

Non sono assicurati i danni:

✘ causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del Contraente;

✘ causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

✘ causati alla pavimentazione stradale se il Veicolo circola su cingoli o ruote non gommate.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

✘ il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro;

e, limitatamente ai danni alle cose:

✘ il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;

✘ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

✘ se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.

Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

Generali Italia può agire in rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi quando è applicabile l'art.144 del Codice delle Assicurazioni in caso di:

Sono disponibili le seguenti ulteriori opzioni R.C.A.:

✓ Rinuncia all'azione di Rivalsa.

✓ Carico e Scarico con mezzi meccanici.

Con pagamento di un premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie (per dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo):

✓ Protezione Legale;

✓ Incendio;

✓ Furto e Rapina;

✓ Eventi naturali;

✓ Eventi sociopolitici e atti vandalici;

✓ Cristalli;

✓ Guasti Accidentali;

✓ Kasko Completa;

✓ Ricorso Terzi;

✓ Ricorso Terzi e perdite pecuniarie.

! conducente non abilitato alla guida;

! Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se la circolazione avviene senza rispettare le disposizioni di legge vigenti;

! Veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza l'osservanza delle regole poste dal Codice della Strada;

! Veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni di legge;

! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazioneo del Documento Unico (DU);

! Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;

! Sinistro che avviene all'interno di Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

L'assicurazione prevede **massimali, somme assicurate, Franchigie** (ossia l'importo in cifra fissa che viene dedotto dall'ammontare del danno liquidabile da contratto in caso di Sinistro) e **Scoperti** (ossia la percentuale del danno liquidabile da contratto che rimane a carico dell'Assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate e che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni, le **Franchigie, gli Scoperti e le Rivalse** sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.

Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sul Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve

– fornire a Generali Italia dichiarazioni veritiere, esatte, precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare;

– comunicare per iscritto a Generali Italia
  - ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del Rischio assicurato;
  - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio;

– in caso di Sinistro darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuta conoscenza; ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di Sinistro per le singole garanzie nelle Condizioni di assicurazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento o Indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati al rilascio della Polizza all'Agenzia alla quale è assegnata oppure a Generali Italia. Il Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Il Contraente può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del Premio del 3%.

È possibile pagare il Premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la responsabilità civile auto, fatto salvo il limite di € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C.A.).

Il Premio è comprensivo di imposte, e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), quando dovuto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di ripensamento Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

In caso di cessazione del Rischio, se il Contraente non vuole sospendere o trasferire il contratto su altro Veicolo, Generali Italia rimborsa, per la sola R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) relativo al periodo residuo per il quale il Rischio è cessato. Il rimborso è previsto anche se il Contraente sospende il contratto ma non lo riattiva entro 12 mesi ed è calcolato dal momento dell'ultima sospensione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e, se non concordato in modo diverso, ha effetto dalle ore 24:

– del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati;

– del giorno del pagamento, se pagato dopo.

Se il Premio è frazionato e il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alla scadenza indicata in Polizza.

L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del Premio proposto per la nuova annualità.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in Polizza se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A.; in questo caso il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.

Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la Polizza poiché, alla Scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo Premio, il contratto cessa di avere effetto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi. La richiesta di recesso va fatta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure - tramite PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com.

In caso di cessazione del Rischio (vendita, deposito in conto vendita, Furto o Rapina totale, distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva del Veicolo) il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e rischi accessori

Settore: AUTOBUS (SETTORE III) - MACCHINE OPERATRICI (SETTORE VI)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Prodotto: ACTIVE VEICOLI ALTRI MEZZI

Data di aggiornamento: 23/07/2026

Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, **con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa**.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – Pec cattolica@pec.generali-group.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025 € 8.716.522.469, di cui risultato economico di periodo € .180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto: opera entro il limite dei massimali convenuti e, se previste ulteriori garanzie, entro le somme assicurate e concordate con il Contraente.

OPZIONI DELLA RCA CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Rinuncia all'azione di Rivalsa**, a scelta del Contraente:
  - rinuncia alla rivalsa per guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
  - rinuncia alla rivalsa completa in caso di guida o trasporto non conforme, o se il conducente guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope;
- **Carico e Scarico con mezzi meccanici** per i danni a terzi durante le operazioni di carico e scarico eseguite con mezzi e dispositivi meccanici fissati in modo stabile al Veicolo assicurato.

GARANZIE ACCESSORIE, NON OBBLIGATORIE, CHE È POSSIBILE ACQUISTARE

- **Protezione Legale** per la difesa legale dell'Assicurato. Disponibile in due versioni alternative: (i) **Protezione legale Base (massimale per Sinistro a scelta € 10.000 o € 20.000)**; (ii) **Protezione legale Gold (massimale per Sinistro a scelta € 10.000 o € 20.000)**.
- **Incendio**: per i danni al Veicolo causati da Incendio con sviluppo di fiamma, di natura non dolosa. Comprende sempre anche la Garanzia Ricorso terzi.
- **Furto e Rapina** per i danni al Veicolo causati da Furto (totale, parziale o tentato); Rapina; collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada durante la circolazione dopo il Furto o la Rapina; scasso.
- **Eventi Naturali** per i danni al Veicolo causati da: Inondazioni, Alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio. **L'Allagamento** è coperto **fino a € 2.000 per Sinistro**.
- **Eventi Sociopolitici e Atti vandalici** per i danni al Veicolo causati da: tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio e atti comunque dolosi.
- **Cristalli** copre le spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli rotti (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto).
- **Guasti Accidentali** per i danni al Veicolo causati da collisione contro altro veicolo, persona o animale; caduta di oggetti e materiali; urto; ribaltamento; uscita di strada.
- **Kasko completa** per i danni al Veicolo causati da collisione contro altro veicolo, persona o animale; caduta di oggetti e materiali; urto; ribaltamento; uscita di strada. Per i danni al Veicolo causati da: tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio e atti comunque dolosi. Per i danni al Veicolo causati da: Inondazioni, Alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio. **L'Allagamento** è coperto **fino a € 3.000 per Sinistro**.
- **Ricorso terzi** per i danni causati dal Veicolo per effetto di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante: (i) a cose di terzi, se la garanzia R.C.A. obbligatoria non opera perché sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; (ii) al locale adibito a rimessa appartenente al proprietario del Veicolo, o all'usufruttuario acquirente con patto di riservato dominio, o al locatario in caso di leasing. **Il massimale per Sinistro e anno assicurativo è pari a € 250.000**.
- **Ricorso Terzi e perdite pecuniarie** che oltre a prestare copertura Ricorso Terzi con un **massimale per Sinistro e anno assicurativo pari a € 300.000**, rimborsa le spese per i casi e nei limiti indicati alla Sezione 9 del Capitolo 2, pag.54, Art. 1 del Set Informativo disponibile su www.generali.it.

La **colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, e delle persone con loro Coabitanti, loro dipendenti, delle persone da loro incaricate alla guida, ri-

parazione o custodia del Veicolo è **compresa per tutte le garanzie**.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. **Per tutte le garanzie non sono assicurati i danni causati da dolo** del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo (tale esclusione non è prevista per la garanzia Eventi Naturali. – **Protezione legale** non opera per procedimenti in materia fiscale e amministrativa e se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o per fuga od omissione di soccorso; guida dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope o in stato di Ebbrezza (alcol> 1,50 g/l); guida con patente non valida o irregolare (l'esclusione non vale se il rinnovo avviene entro 90 giorni); guida un veicolo non assicurato o difforme rispetto all'immatricolazione; controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano l'attività d'impresa svolta dal Contraente. Nella **Protezione legale Base** non opera anche per sanzioni amministrative pecuniarie; infrazioni al Codice della strada; controversie di natura contrattuale. – **Incendio** non opera per i danni subiti dal Veicolo a causa di incendio doloso di terzi; i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico che non ha provocato fiamma. – **Ricorso Terzi** non opera per i danni subiti dal Veicolo assicurato; causati da Incendio doloso di terzi o da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico che non ha provocato fiamma; causati da Incendio doloso di terzi. – **Furto e Rapina** non opera per i danni alle parti meccaniche, elettriche o elettroniche a seguito di circolazione succes¬siva al Furto in assenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada. – **Eventi Naturali** non opera per i danni agli Accessori aggiuntivi non di serie non compresi nel valore assicurato. – **Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici** non operano per i danni da circolazione. – **Cristalli** non opera per rigature e segnature e per danni al Veicolo causati dalla rottura dei cristalli; danni a specchi retrovisori, fanaleria e pannelli fotovoltaici.

Ci sono limiti di copertura?

Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

– **Protezione legale** non comprende le spese: non concordate con DAS; per incarichi non concordati con DAS per gestione controversie prima dell'azione in giudizio; per attività non effettuate dal legale o non dettagliate in parcella; che eccedono i parametri forensi; di viaggio e soggiorno dell'avvocato; a carico di altri soggetti debitori; rimborsate dalla controparte; diverse da quelle legali, peritali e processuali; ulteriori se la controversia si conclude con Transazione non concordata con DAS; per sanzioni, multe o ammende; per oneri fiscali, salvo IVA se indetraibile; eccedenti le limitazioni previste in caso di arresto o minaccia di arresto o Procedimento penale all'estero; per legale domiciliatario superiori a € 3.000. Sono previste **limitazioni territoriali specifiche**. Per la **Protezione legale Gold** la garanzia non opera: per opposizione a sanzione amministrativa non collegata a Incidente stradale; se l'oggetto della controversia vale meno di € 210; per spese eccedenti € 500 sostenute per il corso per recuperare i punti patente e € 1.000 per sostenere esame di idoneità.
– **Incendio - Ricorso Terzi - Ricorso Terzi e perdite pecuniarie** non operano per i danni causati da: tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; eventi atmosferici e terremoto; partecipazione a gare o competizioni. Inoltre, la garanzia **Ricorso Terzi** non opera per i danni a persone e cose trasportate; la **Garanzia bagaglio** non opera per danni a gioielli, apparecchi fotografici, tablet, PC, telefoni, denaro, biglietti di viaggio, oggetti di valore artistico; la prestazione **Sequestro Penale** non opera in assenza di procedura seguita da legali di di fiducia di Generali Italia.
– **Furto e Rapina - Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici** non opera per i danni causati da eventi naturali e terremoto.
– **Eventi Naturali** non opera per i danni causati da: tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi e terremoto.
– **Cristalli** non opera per i danni causati dalla partecipazione a gare o competizioni.
– **Guasti Accidentali - Kasko Completa** non opera per i danni: causati da conducente non abilitato alla guida o che guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti o psicofarmaci; accaduti in occasione di gare o competizioni sportive di circolazione fuori dai tracciati stradali, di circolazione su piste o in Aree aeroportuali; causati da materiali o animali trasportati; accaduti durante traino attivo o passivo o operazioni di carico o scarico; conseguenti a Furto o Rapina. Inoltre, per **Guasti accidentali** non opera per i danni causati da tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; da eventi atmosferici e terremoto.

Per Eventi Naturali - Eventi Sociopolitici - kasko Completa gli eventi naturali e sociopolitici che hanno causato il danno devono essere riscontrabili allo stesso momento nei dintorni.

Le garanzie accessorie - tranne Protezione legale (Base e Gold) - non operano per i danni causati da guerra, occupazione militare, insurrezione; da radioattività.

Per tutte le garanzie accessorie - tranne Ricorso Terzi e Ricorso Terzi e perdite pecuniarie - **non sono assicurati i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati**.

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di Franchigie, Scoperti (e relativo minimo), indicati in Polizza. Per la garanzia **Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici** la riparazione presso le carrozzerie convenzionate dimezza la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo). Inoltre, per la garanzia **Cristalli**, lo Scoperto si azzera ricorrendo ai centri cristalli convenzionati con Generali Italia. Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, la Franchigia è raddoppiata; il minimo di Scoperto è raddoppiato, ferma la percentuale di Scoperto prevista in Polizza.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche, imprese e/o altri enti, proprietari e/o utilizzatori dei veicoli assicurati (Autobus e Macchine operatrici) che: (i) devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto; (ii) vogliono assicurare il Veicolo per i Rischi accessori; (iii) vogliono ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell'Assicurato in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo; (iv) vogliono assicurare perdite pecuniarie in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo. Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i bisogni di: protezione dei beni, protezione del patrimonio.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: il prodotto prevede costi medi di intermediazione pari al 12,44% del Premio imponibile di Polizza.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	**I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:** – con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma; – tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; – via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali Italia. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile ricorrere in via preliminare alla procedura di Conciliazione paritetica. È inoltre possibile attivare: – **perizia contrattuale** per le controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie per i danni diretti al Veicolo e su questioni mediche della garanzia Infortuni. Le Parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante per le Parti. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC cattolica@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la Sede Legale di Generali Italia; – **arbitrato** in caso di conflitto d'interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le garanzie di Tutela Legale le Parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; – **procedura FIN-NET** per la risoluzione delle liti transfrontaliere. E' possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 12,50% per la R.C.A (le province possono aumentarla o diminuirla al massimo del 3,5%) ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%; 12,50% per Tutela legale.; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket- antiusura) per le altre garanzie.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E, SE CONCLUSO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, L'ATTESTATO DI RISCHIO; PAGARE LE RATE DI PREMIO INFRA-ANNUALI DOVUTE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO; CHIEDERE DI ESSERE CONTATTATI PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Benvenuto

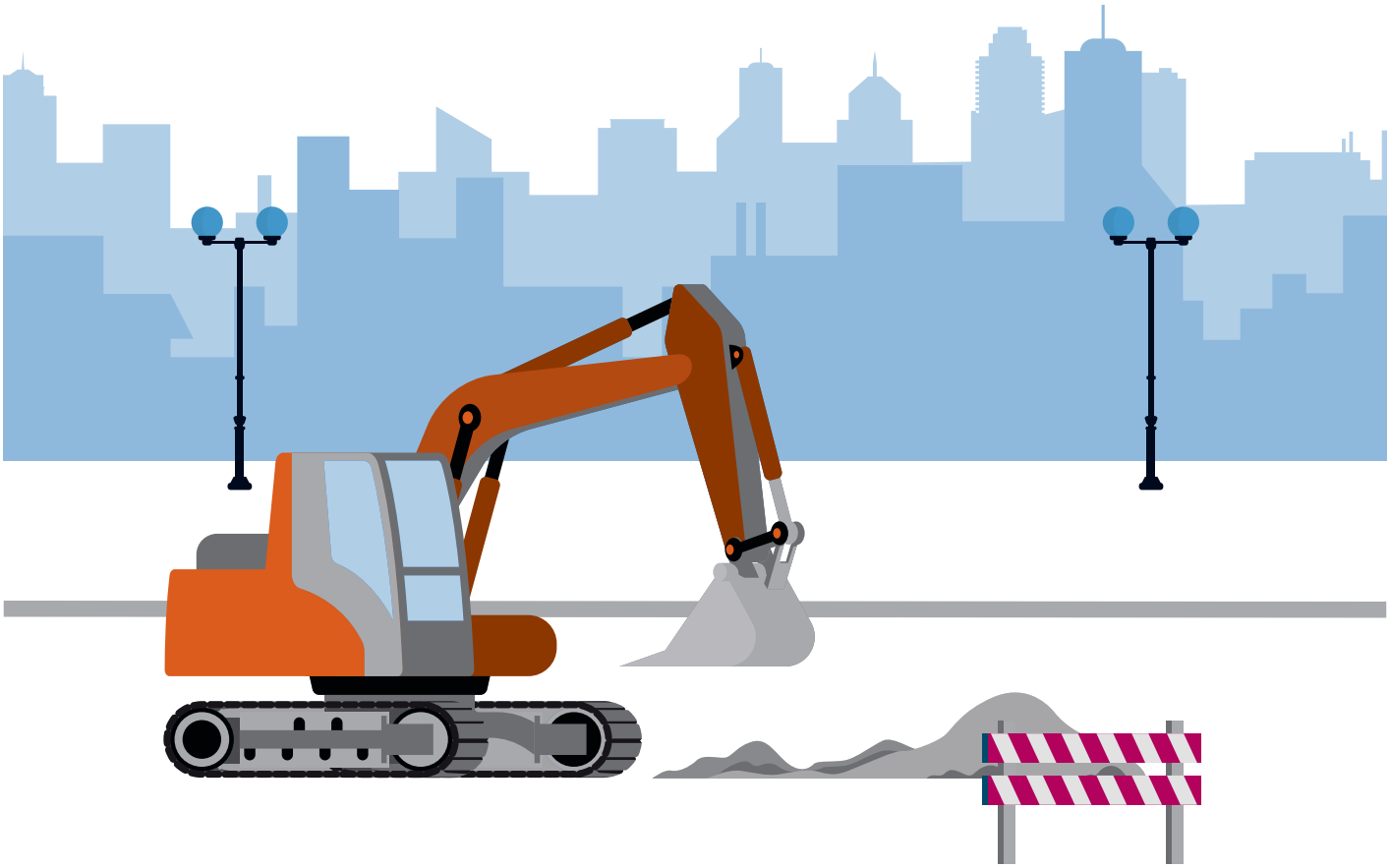

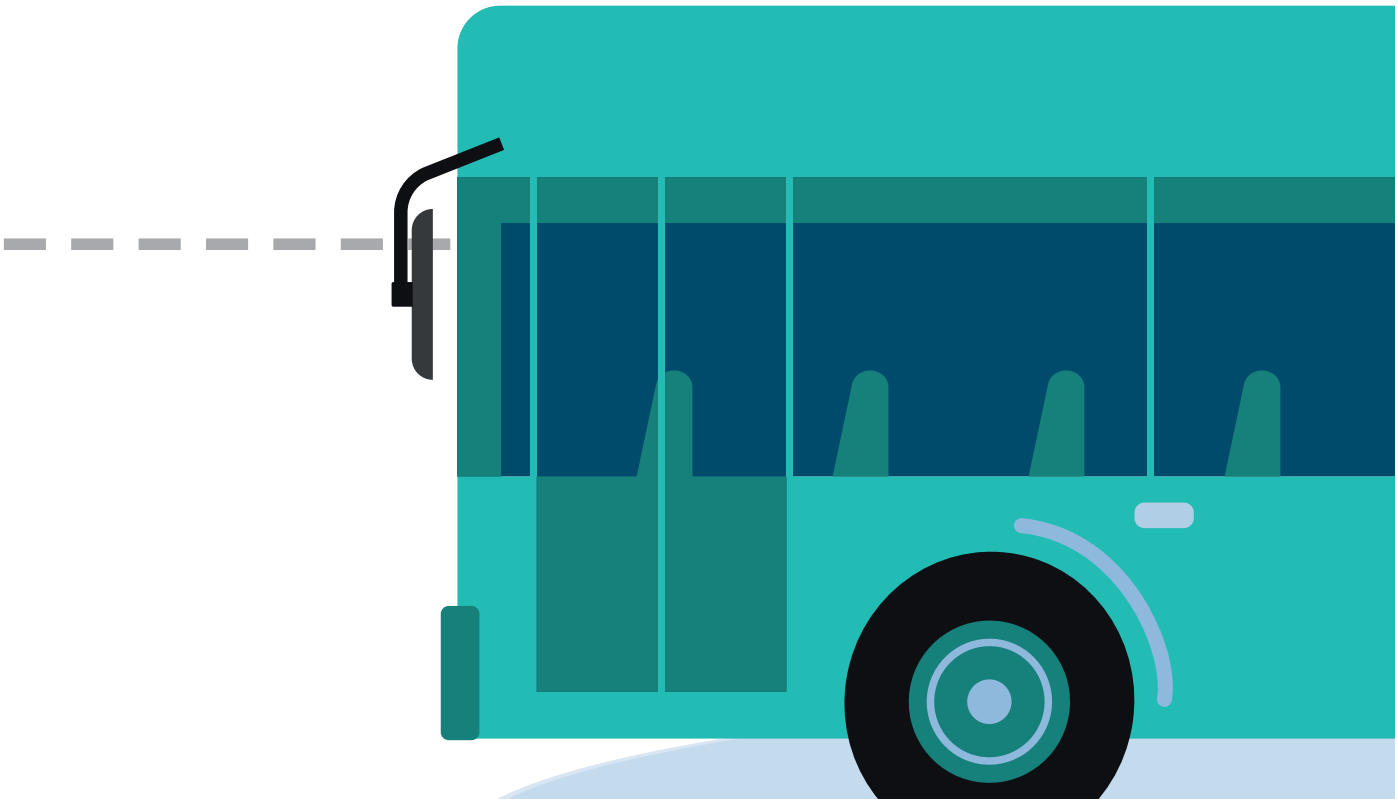

Guida alla consultazione

Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo "costruito" la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.

Ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set informativo Active Veicoli ALTRI MEZZI

- **Il Tuo Contratto** (Il Certificato di assicurazione / Come si legge il tuo contratto / Com'è fatto e come si legge il modulo C.A.I. / Le prime cose da fare in caso d'Incidente stradale);
- **Norme comuni a tutte le garanzie** (Quando e come devo pagare? / Quando comincia la copertura e quando finisce? / Dove vale la copertura? / Con quali condizioni operative assicuriamo? / Come posso presentare i reclami e le controversie?);
- **Due capitoli dedicati alle garanzie** (R.C.A. / Tutela Legale – Altre garanzie) organizzati in sezioni.

Sezioni 1-4

- Garanzia Incendio
- Garanzia Furto e Rapina
- Garanzia Eventi Naturali (clausola 71)
- Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21)

Sezioni 5-8

- Garanzia Cristalli (clausola 45)
- Garanzia Guasti Accidentali (clausola GU)
- Garanzia Kasko Completa (clausola 32)
- Garanzia Ricorso terzi (clausola RT)

Sezioni 9-10

- Garanzia Ricorso terzi e perdite pecuniarie (clausola 8A)
- Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

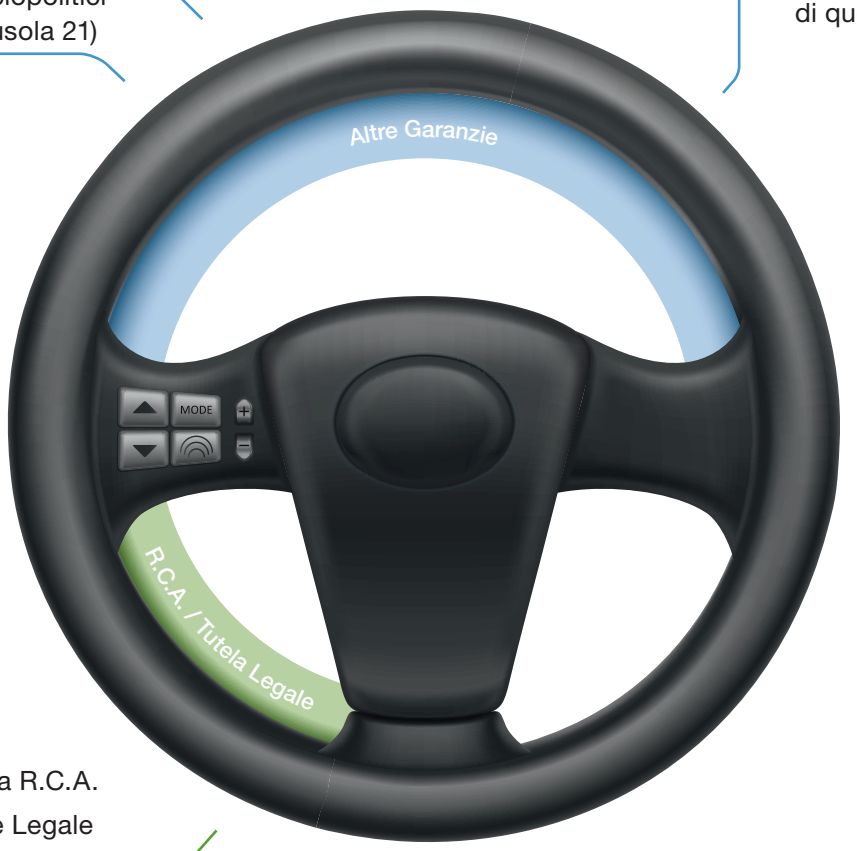

Sezioni 1-4

- Garanzia R.C.A.
- Opzioni alla garanzia R.C.A.
- Garanzia Protezione Legale
- Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

In più per te

Riquadri o box esplicativi di approfondimento delle varie Aree o con le indicazioni da seguire in caso di necessità. **È sempre bene porre attenzione alle condizioni contrattuali.**

Il tuo contratto

Come sono fatti e come si leggono

Il certificato di assicurazione

Il certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell'esistenza dello stesso.

In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria.

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della Polizza.

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

POLIZZA
Agenzia Generale di -
CODICE GESTORE
CONTRAENTE
COD. CLIENTE

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N°

Contraente
C.F/P.Iva
Domicilio/Sede

Tipo Veicolo
Marca e Mod.Veicolo
Targa/Telaio
Cod. Veicolo
Edizione Infocar *****
Periodo di Copertura Dalle del
Alle **24:00** del

Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Premio RCA globale	€
di cui SSN	€
di cui imposte RCA	€
Premio Incendio/Furto	€
Premio Altre garanzie	€
di cui imposte I/F e altre garanzie	€
TOTALE PREMIO RATA	€

Pagamento avvenuto il .....
alle ore .....
Firma dell'Agente/Incaricato
.....

% Fles. RCA	%
% Provvigione RCA	%
Provvigione RCA	€

INFORMAZIONI DI CONTRATTO

Massimale Sinistro	€	Valore Veicolo	€	Forma Tariffaria
Massimale Persone	€	Valore Accessori	€	
Massimale Cose	€	Frazionamento		

La forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza del verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del % pari a € sulla base del premio di rata lordo (comprensivo di imposte e SSN) ante applicazione sconti/convenzioni; in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del + % pari a € sulla base del premio di rata lordo

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Come si legge il tuo contratto

La polizza è il documento rilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul **contraente***, sull'**intestatario al P.R.A.****, sugli elementi di rischio e sulle garanzie acquistate.

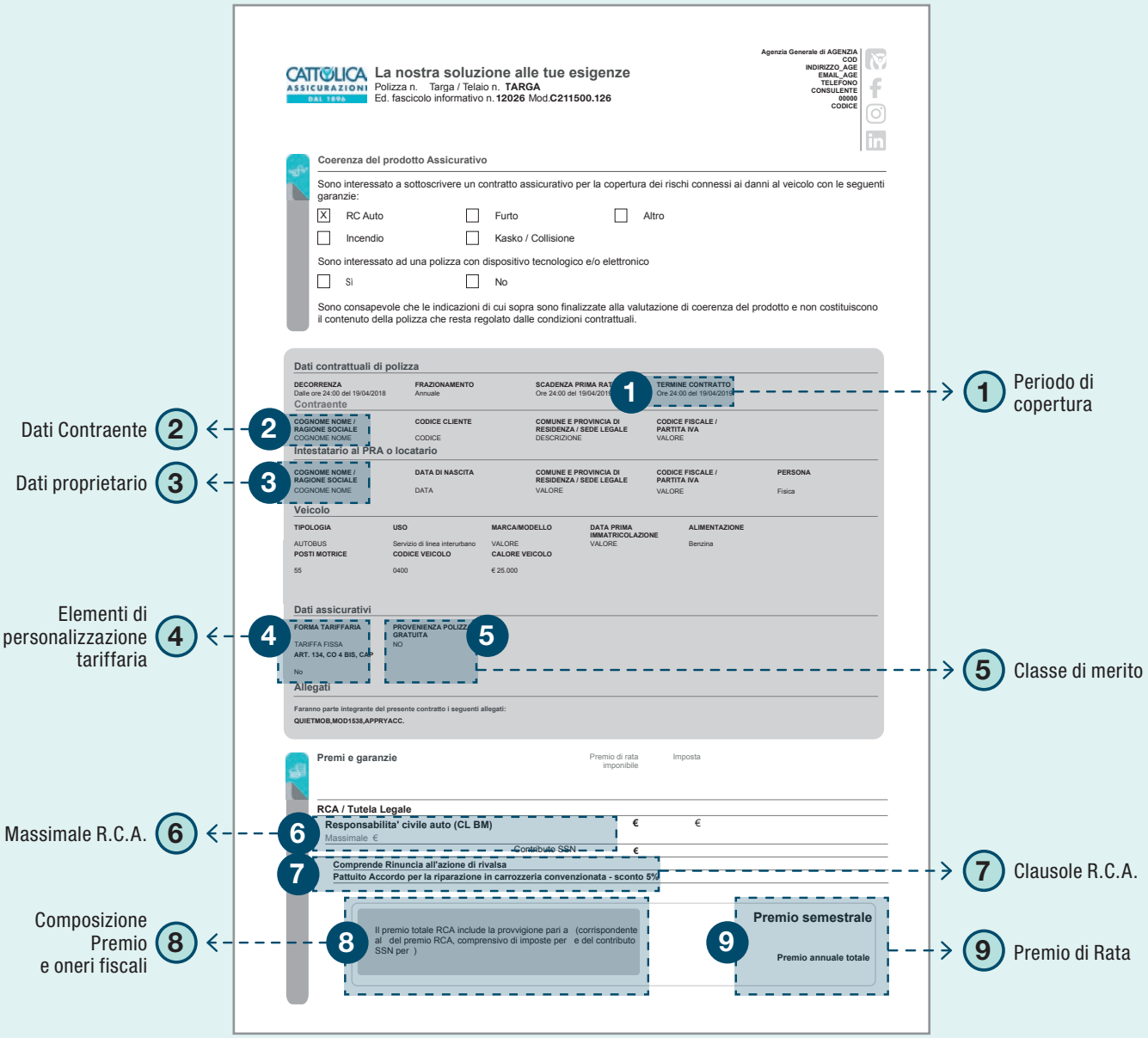

* **Contraente** - La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

** **intestatario al P.R.A.** - Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sul Veicolo assicurato (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.

(Modello di Constatazione Amichevole di Incidente stradale)

Tieni sempre il Modulo C.A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di Incidente stradale. È un consiglio prezioso, perchè è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l'iter per il Risarcimento.

Compilando correttamente il Modulo C.A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all'immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.

Data e luogo dell'incidente (1)

Nome e dati dei contraenti/assicurati (3)

Targhe dei due veicoli coinvolti (4)

Denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza (5)

Nome e dati dei conducenti (7)

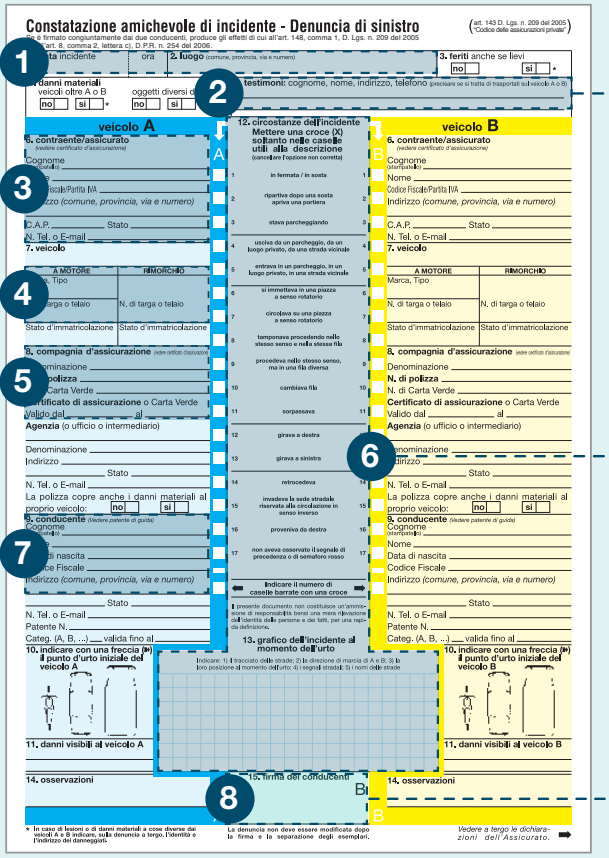

(2) Testimoni

(6) Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente

(8) Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo

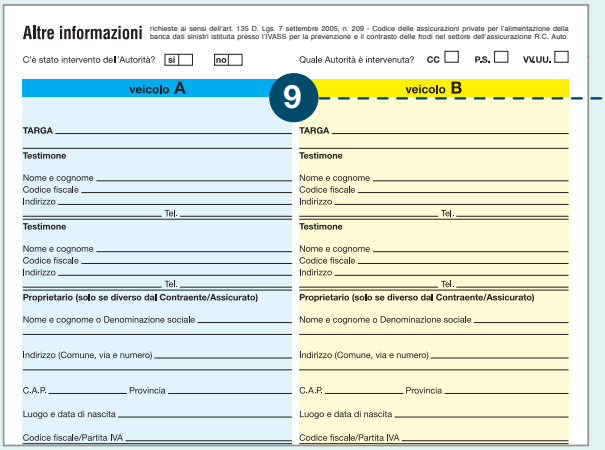

(9) Intervento Organi di Polizia

Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.

Le prime cose da fare in caso d'incidente

1 Segnala l'incidente

Non spostare i mezzi coinvolti e indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall'autovettura per mettere il segnale d'emergenza.
Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti.

2 Documenta l'incidente

Individua eventuali testimoni, segnalandoli anche alle autorità intervenute. Scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all'Agenzia.

3 Componi i numeri utili

Richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte.
L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Numeri della Compagnia
800 572 572
+39 02 58 240 565 (dall'estero)

Numeri Utili
112 Numero di emergenza unico europeo
113 Polizia di Stato
115 Vigili del Fuoco
118 Emergenza Sanitaria

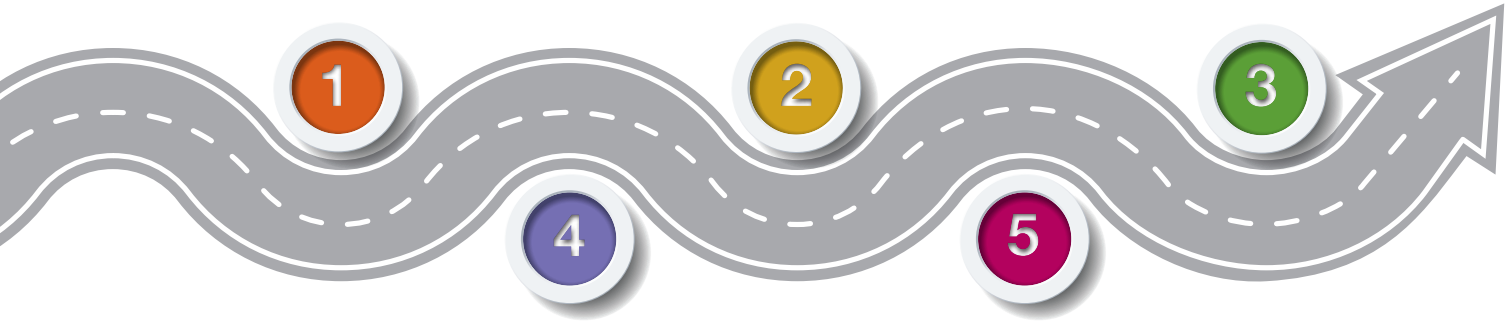

4 Avvia la procedura

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro **3 giorni** dalla data dell'incidente nella tua Agenzia, oppure telefona al **numero verde 800 572 572**, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
Per maggiori informazioni visita il sito internet www.cattolica.it.

5 Compila il Modulo Blu

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d'accordo? Apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del Sinistro. Non hai a bordo il Modulo C.A.I.? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.
È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del Sinistro, almeno le seguenti informazioni:

- data dell'incidente;
- nome dei Contraenti/Assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni).

Indice

Presentazione prodotto 11

Definizioni 15

Norme comuni a tutte le garanzie 20

Quando e come devo pagare? **20**

Art. 1 Pagamento del Premio – Mezzi di pagamento del Premio 20

Quando comincia la copertura e quando finisce? **21**

Art. 2 Decorrenza della garanzia 21

Art. 3 Durata dell'assicurazione 21

Art. 4 Proposta di rinnovo 21

Art. 5 Diritto di ripensamento 21

Dove vale la copertura? **22**

Art. 6 Estensione territoriale 22

Con quali condizioni operative assicuriamo? **22**

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del Rischio 22

Art. 8 Gestione del contratto 23

8.1 Cessazione del Rischio 23

8.2 Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo 25

Art. 9 Clausole di vincolo 26

Art. 10 Altre assicurazioni 26

Art. 11 Legge applicabile, oneri fiscali....27
Art. 12 Rinvio a norme di legge....27
Art. 13 Comunicazione tra le Parti....27
Art. 14 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali....27

Come posso presentare i reclami e le controversie?....27
Art. 15 Modalità di reclamo....27
Art. 16 Foro competente....28

Capitolo 1 - R.C.A. / Tutela Legale 29

Sezione 1 - Garanzia Responsabilità Civile Auto....29
Art. 1 Che cosa è assicurato?....29
Art. 2 Che cosa non è assicurato?....31
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?....31
Art. 4 Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?....32
4.1 Forme tariffarie....32
4.1.1 Franchigia Fissa e assoluta - (clausola 19)....32
4.1.2 Tariffa Fissa - (clausola TF)....32
4.2 Attestato di Rischio....32

Sezione 2 - Opzioni alla Garanzia Responsabilità Civile Auto....34
Art. 1 Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo....34
1.1 Rinuncia all'azione di Rivalsa....34
1.2 Opzione Carico e Scarico con mezzi meccanici (CL.CM)....34

Sezione 3 - Garanzia Tutela Legale....35
Protezione legale Base (clausola 83) e Protezione legale Gold (clausola 84)....35
Art. 1 Che cosa è assicurato?....35
Art. 2 Che cosa non è assicurato?....36
Art. 3 Ci sono i limiti di copertura?....37
Art. 4 Dove vale la copertura?....38
Art. 5 Quando comincia la copertura e quando finisce?....38

Sezione 4 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?....39
Cosa fare in caso di Sinistro R.C.A.?....39
Art. 1 Denuncia del Sinistro R.C.A....39
Art. 2 Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni....40
Art. 3 Disconoscimento del Sinistro....40
Art. 4 Gestione delle vertenze e spese legali....41
Cosa fare in caso di Sinistro Tutela Legale?....41
Art. 1 Denuncia del Sinistro Tutela Legale....41
Art. 2 Modalità di gestione delle prestazioni....41
Art. 3 Termini di liquidazione....42
Art. 4 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: I casi di decadenza....42
Art. 5 Esonero di Responsabilità....43
Art. 6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro....43

Capitolo 2 - Altre garanzie 44

Sezione 1 - Garanzia Incendio 44

Art. 1 Che cosa è assicurato? 44

Art. 2 Che cosa non è assicurato? 45

Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 45

Sezione 2 - Garanzia Furto e Rapina 46

Art. 1 Che cosa è assicurato? 46

Art. 2 Che cosa non è assicurato? 46

Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 46

Sezione 3 - Garanzia Eventi Naturali (clausola 71) 47

Art. 1 Che cosa è assicurato? 47

Art. 2 Che cosa non è assicurato? 47

Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 47

Sezione 4 - Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21) 48

Art. 1 Che cosa è assicurato? 48

Art. 2 Che cosa non è assicurato? 48

Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 48

Sezione 5 - Garanzia Cristalli (clausola 45) 49

Art. 1 Che cosa è assicurato? 49

Art. 2 Che cosa non è assicurato? 49

Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 49

Sezione 6 - Garanzia Guasti Accidentali (clausola GU) 50

Art. 1 Che cosa è assicurato? 50

Art. 2 Che cosa non è assicurato? 50

Sezione 7 - Garanzia Kasko Completa (clausola 32) 51

Art. 1 Che cosa è assicurato? 51

Art. 2 Che cosa non è assicurato? 52

Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 52

Sezione 8 - Garanzia Ricorso Terzi (clausola RT) 53

Art. 1 Che cosa è assicurato? 53

Art. 2 Che cosa non è assicurato? 53

Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 53

Sezione 9 - Garanzia Ricorso Terzi e perdite pecuniarie (clausola 8A) 54

Art. 1 Che cosa è assicurato? 54

Art. 2 Che cosa non è assicurato? 56

Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 56

Sezione 10 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo? 57
Art. 1 Denuncia del Sinistro 57
Art. 2 Ritrovamento del Veicolo o di alcune sue parti 58
Art. 3 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate 59
Art. 4 Liquidazione dei danni 59
Art. 5 Valore Assicurato 60
Art. 6 Regola proporzionale 60
Art. 7 Determinazione dell'ammontare del danno 60
Art. 8 Franchigia o Scoperto 61
Art. 9 Modalità di pagamento dell'Indennizzo 62
Art. 10 Rinuncia al diritto di surroga 63

Presentazione prodotto

Il prodotto Active Veicoli ALTRI MEZZI assicura gli Autobus e Macchine operatrici, per il Rischio di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla circolazione.

FUNZIONAMENTO

Il Contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può scegliere quali garanzie attivare, componendo e personalizzando il proprio contratto di assicurazione. La Polizza ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

Il Contraente può scegliere di frazionare il Premio con un costo aggiuntivo.

Active Veicoli ALTRI MEZZI è composto da

- NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE, che contiene le Condizioni di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie disponibili;
- due capitoli così suddivisi
  a. CAPITOLO 1 – R.C.A. / Tutela Legale, che contiene la garanzia obbligatoria R.C.A. e la garanzia Tutela Legale;;
  b. CAPITOLO 2 – Altre garanzie, che contiene le garanzie Incendio; Furto e Rapina; Eventi Naturali (clausola 71); Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21); Cristalli (clausola 45); Guasti Accidentali (clausola GU); Kasko completa (clausola 32); Ricorso Terzi (clausola RT); Ricorso Terzi e perdite pecuniarie (clausola 8A).

Le garanzie sono operanti se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Nella tabella che segue sono riportate le garanzie che possono essere acquistate.

TABELLA DELLE GARANZIE

Capitolo 1 - R.C.A./Tutela Legale

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO	PER TUTTI I DETTAGLI
Responsabilità Civile Auto La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di Incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	Non presente Franchigia o Scoperto.	Capitolo 1 - Sezione 1
Tutela Legale Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, e in relazione alla guida e circolazione stradale del Veicolo assicurato. Il Contraente può scegliere tra due diverse Forme di garanzia, con le relative prestazioni: – Forma Base (clausola 83); – Forma Gold (clausola 84).	Non presente Franchigia o Scoperto.	Capitolo 1 - Sezione 3

Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto con pagamento di un Premio aggiuntivo	FRANCHIGIA O SCOPERTO	PER TUTTI I DETTAGLI
Rinuncia all'azione di Rivalsa (clausola 10)	Non presente Franchigia o Scoperto.	Capitolo 1 – Sezione 2
Rinuncia all'azione di Rivalsa (clausola 88)	Non presente Franchigia o Scoperto.	Capitolo 1 – Sezione 2

Capitolo 2 - Altre garanzie

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO	PER TUTTI I DETTAGLI
Incendio Ti tutela dai danni subìti dal Veicolo derivanti da Incendio non doloso. Comprende la garanzia **Ricorso Terzi** che ti tutela dai danni causati dal Veicolo in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante – a cose di terzi se la garanzia R.C.A obbligatoria è sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; – al locale adibito a rimessa di proprietà.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza. La garanzia Ricorso Terzi non presenta Franchigia o Scoperto.	Capitolo 2 – Sezione 1
Furto e Rapina Ti tutela dai danni subìti dal Veicolo derivanti da Rapina e Furto anche parziale o tentato.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.	Capitolo 2 – Sezione 2
Eventi Naturali (clausola 71) Ti tutela dai danni subìti dal Veicolo per effetto di eventi naturali.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.	Capitolo 2 – Sezione 3

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO	PER TUTTI I DETTAGLI
Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21) Ti tutela dai danni subìti dal Veicolo per effetto di eventi sociopolitici, atti vandalici e atti dolosi in genere.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.	Capitolo 2 – Sezione 4
Cristalli (clausola 45) Ti tutela in caso di rottura dei cristalli.	Rimane a carico dell'Assicurato lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono azzerati in caso di riparazione presso centro convenzionato con Generali Italia dedicato ai cristalli.	Capitolo 2 – Sezione 5
Guasti Accidentali (clausola GU) Ti tutela per i danni subìti dal Veicolo a seguito di: – collisione con altro veicolo, persone, animali; – caduta di oggetti e materiali; – urto; – ribaltamento; – uscita di strada.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.	Capitolo 2 – Sezione 6
Kasko completa (clausola 32) Ti tutela per i danni subìti dal Veicolo a seguito di: – collisione con altro veicolo, persone, animali; – caduta di oggetti e materiali; – urto; – ribaltamento; – uscita di strada. Inoltre, ti tutela per i danni subìti per effetto – di eventi atmosferici; – eventi sociopolitici, atti vandalici e atti dolosi in genere.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.	Capitolo 2 – Sezione 7
Ricorso Terzi (clausola RT) Ti tutela dai danni causati dal Veicolo in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante – a cose di terzi se la garanzia R.C.A obbligatoria è sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; – al locale adibito a rimessa di proprietà.	Non presente Franchigia o Scoperto.	Capitolo 2 – Sezione 8
Ricorso Terzi e perdite pecuniarie (clausola 8A) Oltre a tutelarti dai danni previsti dalla garanzia Ricorso Terzi, ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di Furto o distruzione del Veicolo, rimborsa le spese in caso di perdita delle chiavi del Veicolo, i danni ai bagagli portati in viaggio, spese per duplicazione patente di guida, ecc.	Non presente Franchigia o Scoperto.	Capitolo 2 – Sezione 9

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- Iniziali maiuscole: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;
- Riquadri o box esplicativi che

aiutano a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della garanzia, della prestazione o del servizio

segnalano avvertenze particolare e informazioni utili

CONTATTI UTILI

Sinistri

I numeri ai quali contattare Generali Italia sono:

Numero verde 800 572 572 – dall'estero +39 02 58 240 565

gli orari di operatività dei numeri utili variano a seconda della garanzia interessata

- **Apertura Sinistri** (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00);
- **Garanzia Tutela Legale** (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00). É possibile utilizzare anche l'e–mail: Sinistri@das.it.

Reclami

Possono essere presentati alla compagnia:

- **con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 – Roma;**
- **tramite il sito internet della compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;**
- **via e–mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.**

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS:

IVASS – Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, PEC ivass@pec.ivass.it, fax 06 42 133 206.

AREA CLIENTI

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale e, se concluso il Periodo di osservazione, l'Attestato di Rischio;
- pagare le rate di Premio infra–annuali dovute;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro;
- chiedere di essere contattati per la sospensione e la riattivazione del contratto.

Definizioni

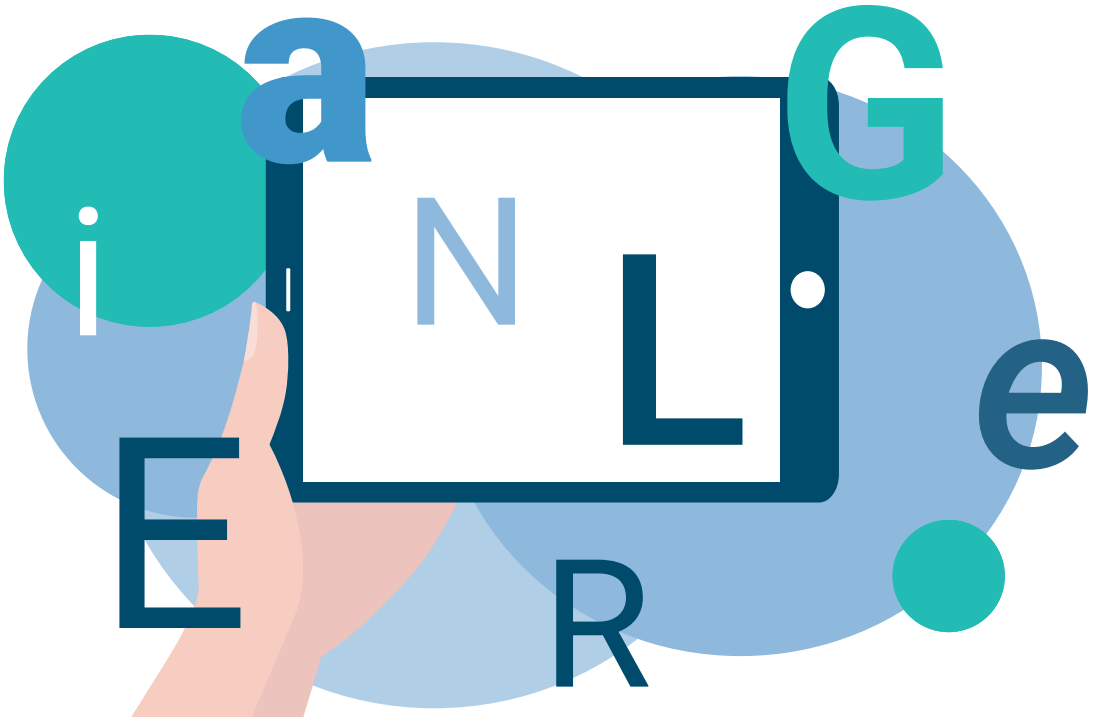

Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati nel testo con lettera iniziale maiuscola.

Accessori

Ogni dotazione stabilmente installata sul Veicolo assicurato, che può essere:

- di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo;
- optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il Veicolo stesso.

Agenzia

L'agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.

Allagamento

Afflusso di acqua in un luogo normalmente asciutto, per motivi fortuiti o di emergenza, non provocato direttamente da fenomeno atmosferico.

Alluvione

Inondazione dovuta a straripamento di corsi e specchi d'acqua.

Apparecchi audiofonovisivi

Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purché stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della casa costruttrice).

Arbitrato

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Aree aeroportuali

Le aree di rullaggio e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.

Aree private

Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in esse vengono svolti.

Assicurato

Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.

Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestato di Rischio

Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo Rischio R.C.A. assicurato.

Banca Dati

La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.

Certificato di assicurazione

Il documento in formato digitale o cartaceo, che prova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità.

Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde

Il documento che attesta che il Veicolo è assicurato per la R.C.A. anche all'estero, nei Paesi di cui riporta la sigla non barrata.

Classe di merito (interna)

La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata da Generali Italia S.p.A. e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.

Classe di merito di Conversione Universale (CU)

La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.

CAP

Il Codice delle Assicurazioni private contenuto nel Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

CONSAP

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser 14 - 00198, www.consap.it. È l'ente che gestisce:

- la Stanza di compensazione, ossia l'ufficio che si occupa di gestire i debiti e i crediti che nascono tra compagnie assicurative quando queste pagano ai propri assicurati i Sinistri di Responsabilità Civile con il sistema del Risarcimento Diretto;
- il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che si occupa di risarcire i danni provocati da veicoli non identificati, non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie fallite (poste in liquidazione coatta amministrativa).

Contraente

Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.

Contravvenzione

È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danni Diretti

I danni direttamente causati al Veicolo dall'evento garantito in Polizza.

Danno extracontrattuale

È il danno ingiusto derivante da un Fatto illecito.

Danno totale e parziale

Per le garanzie diverse dalla R.C.A. per Danno totale si intende il danno quando:

- in seguito a Furto o Rapina o altri eventi assicurati, il Veicolo non è stato ritrovato;
- in seguito a eventi che hanno determinato danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro, e l'Assicurato provvede alla demolizione del relitto.

In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.

Decorrenza

La data a partire dalla quale la Polizza inizia ad avere validità.

Degrado	La percentuale di svalutazione, applicabile ai ricambi, che deriva dal confronto tra il valore del Veicolo nuovo e quello che il Veicolo aveva al momento del Sinistro.
Delitto	È una tipologia di Reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.
Documento Unico (DU)	Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo.
Ebbrezza	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici, ai sensi dell'art. 186 e 186 bis del Codice della strada.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Frana	Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.
Franchigia	Importo indicato in Polizza, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro che va dedotto dall'ammontare del danno liquidabile da contratto.
Furto totale e Furto parziale	Il Delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Per Furto Totale si intende il danno subito dall'Assicurato per la perdita del Veicolo che, in seguito a Furto o Rapina, non sia stato più ritrovato nemmeno in parte. In tutti gli altri casi il Furto si intende parziale.
Generali Italia	La compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
Incendio	La combustione, con sviluppo di fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente stradale	Qualsiasi evento dannoso improvviso e imprevisto derivante dalla circolazione stradale.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia all'Assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A.
Inondazione	Tumultuoso ed esteso Allagamento, provocato da masse d'acqua straripanti.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.
Parti	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il Contraente e Generali Italia.
Periodo di osservazione	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della classe di merito per effetto dei Sinistri pagati nel periodo stesso.
Polizza	Documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Ai fini delle garanzie rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina	Delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.	Responsabilità Civile Auto.
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Residenza Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Responsabilità paritaria La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.

Responsabilità principale La responsabilità prevalente attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.

Risarcimento La somma dovuta da Generali Italia al danneggiato in caso di Sinistro coperto dalla garanzia R.C.A.

Risarcimento diretto La procedura, prevista dall'Art. 149 del CAP per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di Risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del Sinistro, attivabile quando il Sinistro ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012. Sono compresi anche i danni fisici eventualmente subiti dai conducenti dei veicoli coinvolti, purché si tratti di lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).

Rischio La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa Il diritto di Generali Italia a recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che ha dovuto pagare a terzi.

Scadenza annuale La scadenza della rata di Premio che corrisponde, come giorno, mese e anno, alla data di termine del contratto.

Scoperto Importo indicato in Polizza, in misura percentuale (con eventuale limite minimo espresso in cifra fissa) sull'ammontare del danno liquidabile da contratto, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.

Sinistri penalizzanti Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, se l'Assicurato ha accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli Sinistri verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.

Smottamento Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.

Spese di giustizia Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza Le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto civile).

Spese peritali Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).

S.S.N. Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.

Struttura Organizzativa Per la garanzia Ricorso Terzi e perdite pecuniarie (clausola 8A), Redion Italy Insurance S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, provvede per conto della Compagnia all'erogazione della prestazione Richiesta documenti prevista nella garanzia Ricorso Terzi e Perdite pecuniarie entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Compagnia.

Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Tempesta	Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.
Tromba d'aria	Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.
Uragano	Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.
Valore assicurato	Il valore del Veicolo riportato in Polizza.
Valore a nuovo	Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Eurotax, o, in assenza di quotazione del veicolo, sulla base di riviste specializzate del settore, disponibile al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con limite del degrado del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico, della strumentazione di bordo, degli arredamenti interni, della batteria, delle gomme, del navigatore satellitare, degli Apparecchi audiofonovisivi.
Valore commerciale	Il prezzo realizzabile secondo Eurotax, o in assenza di quotazione del veicolo, secondo le riviste specializzate del settore vendendo il veicolo a una determinata data, al netto dell'eventuale valore residuo. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado.
Veicolo	Autobus e macchine operatrici in genere.
Vendita a distanza	Si intende la vendita effettuata interamente tramite tecniche di contatto con la clientela che non prevedono la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Norme comuni a tutte le garanzie

Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Pagamento del Premio – Mezzi di pagamento del Premio

Il Contraente deve pagare il Premio per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Il Premio può essere pagato presso l'Agenzia o la sede di Generali Italia:

- con denaro contante:
  - per importi fino al limite tempo per tempo stabilito dalle norme sull'uso del contante, quale limite annuo per contratto che riguarda la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la R.C.A.;
  - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto che riguarda le sole garanzie accessorie;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

Il Contraente può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del Premio del 3%.

Pagato il Premio, l'Agenzia rilascia al Contraente:

- la Polizza;
- il Certificato di assicurazione;

– la quietanza con indicazione della data del pagamento; e, se la quietanza non è digitale, la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il Premio;
– il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde (qualora sottoscritta la garanzia R.C.A.).

A richiesta del contraente Generali Italia rilascia nuovamente il Certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:
– deterioramento (previo impegno alla distruzione del documento deteriorato);
– Furto, smarrimento o distruzione (previa dichiarazione del Contraente circa l'evento accaduto)[1].

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2 - Decorrenza della garanzia

Se non concordato in modo diverso, l'assicurazione ha effetto:
– dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati; altrimenti
– dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza. Non è previsto il tacito rinnovo.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di Scadenza annuale indicata in Polizza; se entro questi 15 giorni il Contraente stipula un nuovo contratto per il medesimo Rischio il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.

Art. 4 - Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione -, Generali Italia può mettere a disposizione del Contraente presso l'Agenzia una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva.

Il pagamento del Premio con conseguente ritiro della quietanza **implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza che rispondono comunque ai bisogni del Contraente o non influiscono su di essi**.

Il Contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto se paga il nuovo Premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e Certificato di assicurazione.

Dopo il pagamento del Premio, attendi di ricevere il Certificato di assicurazione, indispensabile per poter circolare con il Veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il Certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato

Art. 5 - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

Il Contraente deve inviare richiesta scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso o tramite PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com).

(1) Art.12 del Reg.Isvap 13/2008.

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o della PEC.

Dove vale la copertura?

Art. 6 - Estensione territoriale

Se non diversamente indicato nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- del Liechtenstein;
- del Principato di Monaco;
- degli Stati elencati e non barrati nel Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Se il contratto al quale è collegato il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a distruggere il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde, se ricevuto in formato cartaceo, o a non utilizzarlo se ricevuto in formato digitale.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del Rischio

Generali Italia consente l'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione(2).

Per la garanzia R.C.A., il Risarcimento è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi(3); tuttavia, Generali Italia può rivalersi, in tutto o in parte, sul Contraente/Assicurato responsabile.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del Rischio**).

(2) Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.
(3) Art. 144 del CAP.

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[4].

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del Rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto[5].

A titolo di esempio, sono informazioni che possono influire sul Premio:
- la variazione di Residenza del proprietario del Veicolo, o del locatario in caso di leasing;
- la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo.

Art. 8 - Gestione del contratto

Art. 8.1 - Cessazione del Rischio

Il Contraente deve comunicare a Generali Italia se il Rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:
- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del Veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- Furto totale o Rapina.

In questi casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di Premio successive alla data di cessazione del Rischio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde) relativi al Veicolo non più assicurato.

Se pattuita la garanzia R.C.A., il Contraente, può richiedere una di queste opzioni:

a. Trasferimento del contratto su altro Veicolo

Il Contraente può utilizzare il contratto per altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto assicurato (o da questo preso in locazione, in caso di leasing)[6]. Se l'altro Veicolo non è subito disponibile è possibile sospendere temporaneamente l'efficacia del contratto: si applicano le regole del punto b. che segue.

Generali Italia procede alla sostituzione del contratto, con apposito documento contrattuale e rende valido il contratto per il nuovo veicolo. Il Periodo di osservazione non si interrompe e la Scadenza annuale non cambia.

Tranne per il caso di Furto, il Contraente si impegna a non utilizzare o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde). Se li utilizza o non li distrugge, Generali Italia può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per Sinistri denunciati dopo la data di vendita o perdita di possesso del Veicolo assicurato.

L'eventuale conguaglio del Premio dovuto per l'annualità in corso è calcolato:
- per la garanzia R.C.A., sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito,
- per le altre garanzie, sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione.

(4) Art. 1898 "Aggravamento del Rischio" del Codice civile.
(5) Art. 1897 "Diminuzione del Rischio" del Codice civile.
(6) Art. 171 del CAP.

Generali Italia per la sola garanzia R.C.A., rimborsa l'eventuale parte di Premio che eccede, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

b. Sospensione del contratto per cessazione del Rischio e riattivazione

Sospensione

Il Contraente può chiedere di sospendere gli effetti del contratto per poterlo in seguito trasferire su un altro Veicolo in caso di cessazione del Rischio (Art. 8.1). Inoltre, la sospensione può essere richiesta anche, con la necessaria documentazione, quando l'uso del Veicolo è stato vietato in via temporanea o permanente da un provvedimento delle Autorità[7].

Nei casi di sospensione il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde).

Generali Italia emette un'appendice che il Contraente deve firmare. La sospensione decorre dalla data della firma dell'appendice, salvo i casi di Furto o Rapina per i quali decorre a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

La sospensione non può essere concessa per i contratti:

- **di durata inferiore all'anno;**
- **che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.;**
- **nell'ultimo giorno di validità;**
- **ceduti.**

Se il Contraente non chiede la riattivazione entro 12 mesi dalla sospensione:

- il contratto si estingue e
- il Premio non goduto resta acquisito da Generali Italia.

A parziale deroga, Generali Italia, per la sola R.C.A., restituisce la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo S.S.N. dal momento dell'ultima sospensione. Questa deroga non si applica nei casi di mancata riattivazione dovuta a un provvedimento delle Autorità che ha vietato in via temporanea o permanente l'uso del Veicolo[8].

Osservazione dei Sinistri

Se la sospensione è durata almeno 30 giorni, anche il Periodo di osservazione rimane sospeso e riprende dal momento della riattivazione.

Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di nuovi documenti assicurativi con Scadenza annuale prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione. **Se la sospensione è durata meno di 30 giorni**, non si proroga la Scadenza annuale né si procede al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione e il **Contraente deve pagare tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto**.

È possibile riattivare il contratto:

- **sullo stesso Veicolo**

Se non cambiano il proprietario, il Veicolo assicurato e la forma tariffaria;

- **su altro Veicolo**

(7) Art. 122–bis comma 1 CAP.
(8) Art. 122–bis comma 1 CAP.

a richiesta del Contraente il contratto è riattivato e reso valido per un altro Veicolo, applicando la disciplina del Trasferimento del contratto su altro Veicolo[9], se:

– il Veicolo che esce è stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a Furto o Rapina o ha cessato definitivamente di circolare, e
– il Veicolo che entra è intestato al P.R.A. alla stessa persona alla quale era intestato il Veicolo che esce, o è da questo locato in leasing[10].

c. Cessione del contratto

Solo per i casi di vendita: il contratto resta valido per il medesimo Veicolo e continua in capo all'acquirente; in questo caso deve essere informata l'Agenzia che emette l'apposita documentazione e l'assicurazione è valida fino alla sua naturale scadenza.

d. Risoluzione del contratto

Generali Italia restituisce, solo per la garanzia R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Il Premio dovuto è calcolato moltiplicando i giorni di garanzia residua per 1/360 del Premio annuo a partire

– dalla firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo; oppure
– solo per il caso di Furto, dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i contratti di durata inferiore all'anno, Generali Italia non restituisce la maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipula del contratto.

Art. 8.2 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo[11]

Il Contraente può chiedere la sospensione della Polizza se il Veicolo non viene utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta formale, **da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio[12], va presentata a Generali Italia e deve contenere l'indicazione del periodo di sospensione richiesto**.

La sospensione volontaria è registrata nella Banca Dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente[13]. Generali Italia rilascia un documento che attesta la sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria. **Se il Contraente non è uno di questi soggetti deve consegnare la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.**

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde) o a non utilizzarli, se ricevuti in formato digitale, per tutta la durata della Sospensione volontaria.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte.

La proroga va chiesta a Generali Italia con richiesta formale che deve essere comunicata, almeno dieci giorni (**cinque** per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico[14]) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso. Generali Italia rilascia un documento che attesta la proroga.

(9) Vedi precedente a. Trasferimento del contratto su altro Veicolo.
(10) Art. 171 del CAP.
(11) Art. 122–bis comma 2 del CAP.
(12) Art. 47 del DPR 445/2000 richiamato dall'Art. 122–bis comma 2 del CAP.
(13) Art. 122–bis comma 3 del CAP.
(14) Art. 60 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa[15], di **dieci mesi** (**undici mesi** per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico[16]).

La riattivazione del contratto può essere richiesta anche prima della scadenza del termine inizialmente comunicato (o successivamente prorogato).

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della Polizza.

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di **nuovi documenti assicurativi**:

– con data di Decorrenza pari a quella del termine del periodo di sospensione;
– con Scadenza annuale prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, tenuto conto di eventuali proroghe.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi all'Agenzia.

Sono previste due forme di sospensione:

– **Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo (Art. 122–bis del CAP)**
  Se decidi di non utilizzare il tuo Veicolo per qualche tempo (per esempio perché tieni il Veicolo fermo in garage) puoi sospendere il contratto tramite una richiesta formale, indicando la data di inizio e fine della sospensione, per un massimo di 10 mesi (11 se si tratta di un Veicolo storico);

– **Sospensione per cessazione del Rischio**
  Se invece decidi di sospendere il contratto perché non hai più la disponibilità del Veicolo (per esempio perché l'hai venduto o demolito) puoi sospendere per un massimo di 12 mesi per annualità assicurativa.

Art. 9 - Clausole di vincolo

Le clausole che seguono valgono solo se nella Polizza è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Posto che il Veicolo assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in Polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
b. a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
c. a comunicare all'Ente ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
d. in caso di rateazione del Premio, per le sole rate intermedie, a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto.

In caso di danni relativi al Veicolo assicurato, Generali Italia paga l'Indennizzo[17] all'Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo; l'Ente pertanto sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai Danni parziali, l'Indennizzo può essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo Rischio.[18])

(15) Art. 122–bis comma 2 del CAP.
(16) Art. 60 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
(17) Art.1891 del Codice civile.
(18) Art.1910 del Codice civile.

Se non lo comunica può perdere il diritto all'Indennizzo. In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri[19].

Art. 11 – Legge applicabile, oneri fiscali

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 13 - Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere inviate all'Agenzia o a Generali Italia mediante:

– e-mail o PEC preventivamente comunicata dal Contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di Agenzia;
– lettera raccomandata.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito del Profilo Cliente sottoscritto.

Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Come posso presentare i reclami e le controversie?

Art. 15 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

– con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
– tramite il sito internet della compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;
– via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Se il reclamante non è soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) – Servizio tutela del Consumatore – Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

(19) Art.1910 del Codice civile.

a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d. copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

Art. 16 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di Residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Capitolo 1

R.C.A. / Tutela Legale

Sezione 1 - Garanzia Responsabilità Civile Auto

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i Rischi della responsabilità civile per cui è obbligatoria l'assicurazione.[20]

Se il Veicolo assicurato causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, Generali Italia paga le somme dovute a terzi come Risarcimento danni.

Le somme dovute a terzi:

– includono capitali, interessi e spese;
– sono pagate solo entro il limite del massimale indicato in Polizza.

La garanzia è operante a prescindere dall'area in cui il Veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

L'assicurazione opera anche per:

a. i danni alla tappezzeria del Veicolo e ai vestiti delle persone trasportate (**esclusa la vittima stessa**) e del conducente nel caso di soccorso a vittime della strada e loro trasporto a un posto di soccorso medico;
b. la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del Veicolo assicurato. Restano **esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del Veicolo e i danni al Veicolo stesso**;
c. i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul Veicolo stesso, **purché il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU)**;

(20) Art. 122 del CAP.

d. la responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi meccanici o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi anche i danni subiti dalle persone che prendono parte a queste operazioni e i danni al Veicolo**;

e. la responsabilità civile del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente ai veicoli appositamente attrezzati al trasporto di persone, per i danni involontariamente causati dalla circolazione del Veicolo agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni che derivano da incendio, Furto e da smarrimento**;

f. la responsabilità civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l'esaminatore e l'allievo conducente anche durante lo svolgimento dell'esame di guida;

g. i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e spargimento di sabbia e simili effettuate dal Veicolo assicurato, solo se rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

In questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati innanzitutto ai Risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi Risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate.

Se ho scelto la combinazione:

- **Massimale per sinistro: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alla persona: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alle cose: € 8.000.000**

a. In caso di sinistro con danni alla persona pari a € 10.000.000, quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000.

Il danno non risarcibile a carico dell'Assicurato sarà pari a € 2.000.000.

b. In caso di Sinistro con danni alla persona pari a € 7.500.000 e con danni alle cose pari a € 800.000 quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000.

Quindi, il danno non risarcibile a carico dell'Assicurato sarà pari a € 300.000.

Inoltre, è compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia della Responsabilità Civile per:

- i danni derivanti dal traino di carrelli "appendice";
- se dichiarato in Polizza, i danni derivanti dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.

Rimorchio - Rischio statico

Se il Veicolo assicurato è un rimorchio munito di targa propria, ed è staccato dalla motrice, è compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia della Responsabilità Civile per i danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- causati da manovre a mano;
- dovuti a vizi di costruzione o a difetti di manutenzione.

Aree Aeroportuali

La garanzia opera anche nelle aree private aeroportuali solo se il Veicolo assicurato è autorizzato alla circolazione in tali Aree dall'Autorità o Ente competente.

Se il Veicolo assicurato **causa danni agli aeromobili,** la garanzia è prestata con applicazione di una **Franchigia fissa e assoluta di € 25.000 per Sinistro a carico dell'Assicurato. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l'importo del Risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia.**

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del Contraente;
- causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive[21], alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- provocati alla pavimentazione stradale se il Veicolo circola su cingoli o ruote non gommate.

Il conducente responsabile del Sinistro **non è considerato terzo** ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A. Inoltre, solo **con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi** e sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia R.C.A.:

a. il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;
b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c. se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto b.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera nel caso di:

a. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del Sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
b. Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni di legge viventi;
c. Veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare la normativa vigente;
d. Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza osservare la normativa vigente;
e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);
f. veicolo guidato da persona
   - in stato di Ebbrezza o dopo che ha assunto sostanze stupefacenti, psicotrope;
   - alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;
g. Sinistro che avviene all'interno di Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente o dell'Assicurato per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**[22].

(21) Art. 9 del Codice della strada.
(22) Art. 144 del CAP

Cosa vuol dire “Rivalsa”?

La “Rivalsa” è il diritto che la compagnia, per legge, può esercitare **nei confronti del Contraente e dell’Assicurato** richiedendo in tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l’Incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (per esempio: guida in stato di Ebbrezza).

Quando il conducente è abilitato alla guida?

Il conducente è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per il Veicolo assicurato. È abilitato anche chi, privo di patente di guida, al momento del Sinistro circola in modo conforme alle disposizioni di legge: per esempio chi guida con il “foglio rosa” nel rispetto delle prescrizioni previste per legge.

Art. 4 - Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

Art. 4.1 - Forme tariffarie

Sono disponibili, alternativamente tra loro, le seguenti forme tariffarie:

Art. 4.1.1 - Franchigia Fissa e assoluta - (clausola 19)

La forma tariffaria Franchigia fissa e assoluta si applica se è richiamata in Polizza la clausola 19 (Responsabilità civile auto - Franchigia CL.19).

La Franchigia, scelta dal Contraente e precisata in Polizza, è fissa e assoluta per ogni Sinistro.

Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l’importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.

Generali Italia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

Art. 4.1.2 - Tariffa Fissa - (clausola TF)

(La forma a Tariffa fissa si applica se è richiamata in Polizza la clausola TF - Responsabilità civile auto (CL TF).

La tariffa fissa non prevede variazioni di Premio in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione.

Art. 4.2 - Attestato di Rischio

Almeno 30 giorni prima della Scadenza annuale del contratto, Generali Italia mette a disposizione l’Attestato di Rischio per gli aventi diritto[23]:

- nell’“Area Clienti” del sito internet (www.cattolica.it) riservata ai Contraenti;
- sull’home page del sito internet (www.cattolica.it) nella sezione “Comunicazioni” al link “Attestato di Rischio”.

L’Attestato di Rischio riporta[24]:

- denominazione della compagnia di assicurazione;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente, il codice fiscale o partita IVA;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta, del proprietario/intestatario del Veicolo al P.R.A., il codice fiscale o partita IVA;
- numero del contratto di assicurazione;

(23) Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
(24) Reg. IVASS 9/2015.

– formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
– data di scadenza del contratto per il quale l'Attestato di Rischio viene rilasciato;
– targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del Veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
– numero di Sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i Sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:
  – numero di Sinistri pagati con Responsabilità principale;
  – numero dei Sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della Classe di merito in malus;
– a prescindere dalla forma tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto, la Classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata Classe di merito di Conversione Universale (CU)[25];
– Identificativo Univoco di Rischio–IUR (codice che contrassegna il Rischio relativo al proprietario e al Veicolo assicurato indicato nell'Attestato);
– firma dell'assicuratore.

Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato di Rischio aggiornato anche in caso di:

– Furto o Rapina del Veicolo;
– esportazione definitiva all'estero;
– vendita (se il Contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
– consegna in conto vendita;
– demolizione;
– cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'Attestato di Rischio nel caso di:

– sospensione della garanzia in corso di contratto;
– contratti che hanno avuto durata inferiore a un anno;
– contratti che hanno avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
– contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla Scadenza annuale;
– cessione del contratto per vendita del Veicolo assicurato; tuttavia, se il Contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del Veicolo avvenuta dopo la conclusione del Periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del Contraente cedente il contratto l'Attestato di Rischio aggiornato.

Se richiesto dal Contraente o, se persona diversa, dall'avente diritto, l'Agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, entro 15 giorni dalla richiesta:

– del Contraente;
– del proprietario del Veicolo, se persona diversa;
– dell'usufruttuario;
– dell'acquirente con patto di riservato dominio;
– del locatario in caso di locazione finanziaria;
– dell'utilizzatore del Veicolo, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.

(25) Determinata secondo la scala bonus/malus di cui al Provvedimento IVASS 72/2018 e successive modifiche.

Sezione 2 - Opzioni alla Garanzia Responsabilità Civile Auto

Le opzioni operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo

Art. 1.1 - Rinuncia all'azione di Rivalsa

In deroga all'Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - della Sezione 1 di questo capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nei confronti del proprietario o locatario del Veicolo o di persona appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente in alcuni casi specifici tra quelli previsti dallo stesso articolo 3.

Sono disponibili, in alternativa tra loro, le seguenti due opzioni di Rinuncia all'azione di Rivalsa:

– Se richiamata in Polizza:

  Rinuncia alla Rivalsa "Guida in stato di Ebbrezza" (CL 10)

  Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa in caso di Veicolo guidato da persona:

  – in stato di Ebbrezza, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, psicotrope;
  – alla quale è stata applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli Artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche.

  La Rinuncia all'azione di Rivalsa non opera in caso di etilismo cronico accertato.

– Se richiamata in Polizza:

  Rinuncia alla Rivalsa completa (CL 88)

  Generali Italia rinuncia al diritto di Rivalsa nei seguenti casi:

  – se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
  – per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione del Documento Unico (DU);
  – se guida una persona che è in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale è stata applicata una sanzione prevista in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche.

    La Rinuncia all'azione di Rivalsa non opera in caso di etilismo cronico accertato.

Art. 1.2 – Opzione Carico e Scarico con mezzi meccanici (CL.CM)

Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni involontariamente causati a terzi durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul Veicolo assicurato e viceversa effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici installati in modo stabile sul Veicolo stesso.

Massimali

La garanzia opera entro gli stessi massimali indicati in Polizza per la garanzia R.C.A.

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

– **Non sono assicurati i danni alle cose trasportate o in consegna**;
– **non sono considerati terzi e sono quindi esclusi dalla copertura assicurativa** le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
– **non sono assicurati i danni da inquinamento** se le operazioni sono state eseguite in luoghi e con modalità non conformi alla normativa vigente.

Sezione 3 - Garanzia Tutela Legale

Premessa

Secondo la normativa vigente[26], Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a: DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

Devono essere inviate a DAS tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del Sinistro.

Forme di garanzia offerte e opzioni disponibili

Garanzia di base disponibili	Condizioni di acquisto
Protezione legale Base (clausola 83)	Acquistabile in alternativa alla Protezione legale Gold (clausola 84)
Protezione legale Gold (clausola 84)	Acquistabile in alternativa alla Protezione legale Base (clausola 83)

Protezione legale Base (clausola 83) e Protezione legale Gold (clausola 84)

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Assicurati

La garanzia opera a favore dei seguenti soggetti:
- proprietario del Veicolo assicurato o del locatario in leasing o dell'usufruttuario;
- conducente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato;
- trasportati sul medesimo Veicolo.

Le garanzie della Protezione legale Base e della Protezione legale Gold operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono il Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi.

Massimale

Generali Italia offre assistenza legale e paga o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in Polizza.

Il Contraente può scegliere tra **due massimali per Sinistro, senza limiti di denunce di Sinistro per anno assicurativo**:
- **€ 10.000** per Forma Base (clausola 83 o 83a) e Forma Gold (clausola 84 o 84a);
- **€ 20.000** per Forma Base (clausola 83 o 83b) e Forma Gold (clausola 84 o 84b).

La scelta effettuata dal Contraente è espressamente indicata in Polizza.

Rischi assicurati

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla
- proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto;
- guida e circolazione stradale;

del Veicolo assicurato.

(26) Artt. 163 e 164 del CAP.

Protezione legale Base (clausola 83)

La garanzia opera per:

a. ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito a causa di Fatto illecito di terzi;
b. difendersi in un Procedimento penale;
c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, a seguito di un Incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;
d. ottenere il dissequestro del Veicolo rimasto coinvolto in un Incidente stradale con terzi.

In questi casi Generali Italia offre assistenza legale e paga o rimborsa per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni fase, queste spese:

– legali,
– peritali,
– investigative e processuali.

Per gli stessi eventi, se l'Assicurato lo richiede, Generali Italia offre:

– consulenza legale telefonica, al fine di
  – affrontare in modo corretto una controversia di natura legale;
  – impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di risarcimento o diffide);
  – ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
– L'anticipo della cauzione eventualmente disposta dall'Autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o Procedimento penale.

Protezione legale Gold (clausola 84)

In aggiunta alle garanzie previste dalla Protezione legale Base, la garanzia opera per:

e. ricorrere al Prefetto o presentare opposizione al giudice ordinario di primo grado competente contro una sanzione amministrativa pecuniaria applicata in occasione di un Incidente; tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione ha influenza sulla dinamica del Sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
f. sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
g. recuperare i punti o sostenere un nuovo esame della patente di guida. Questa garanzia opera se l'Assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada commesse dopo la Decorrenza della Polizza. In tal caso Generali Italia rimborsa:
  – le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti;
  – le spese necessarie per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, se i punti sono stati azzerati.

La garanzia Protezione Legale è operante in caso di "omicidio o lesioni stradali" come previsto dalla legge 41/2016?

Sì, il tuo contratto è operante anche per questa fattispecie, fatta eccezione per le casistiche elencate all'articolo 3 di questa sezione.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Esclusioni comuni a Protezione legale Base (clausola 83) e Protezione legale Gold (clausola 84)

La garanzia non opera:

– per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie di Protezione Legale;

– per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano l'attività d'impresa svolta dal Contraente;
– se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di Reato (Art. 408 del Codice di procedura penale) o derubricazione del Reato da doloso a colposo. **Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa**;
– se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso[27], per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di Ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia torna a operare se l'Assicurato viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza passata in giudicato o se c'è archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;
– se l'Assicurato, conducente del Veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un Veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; se l'Assicurato guida con patente scaduta l'esclusione non vale se ottiene il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.

Esclusioni specifiche per la Protezione legale Base

La garanzia non opera:

– per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria;
– per infrazioni al Codice della strada in genere;
– per controversie di diritto civile di natura contrattuale.

Art. 3 - Ci sono i limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto comuni a Protezione legale Base e Protezione legale Gold

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

a. spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli Art. 1 – Denuncia del Sinistro Tutela Legale –, Art. 2 – Modalità di gestione delle prestazioni – e Art. 4 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: I casi di decadenza – della Sezione 4 di questo capitolo;
b. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d. spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
e. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[28];
g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h. spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
i. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
k. gli oneri fiscali, a eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
l. in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni

(27) Art. 189 del Codice della strada.
(28) Art. 1292 Codice civile.

di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000.

Per la Protezione legale Base e Protezione legale Gold è inoltre prevista la seguente limitazione:

Generali Italia si fa carico degli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale con domicilio professionale in luogo diverso dal Foro territorialmente competente per la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario **fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari**.

Per la Protezione legale Gold, la garanzia non opera:

– per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della strada non collegate a Incidente stradale;
– se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 210;

Per recupero punti e nuovo esame patente di guida la garanzia opera con i seguenti limiti:

– spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti **fino a € 500**;
– spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente **fino a € 1.000** solo se l'Assicurato che ne aveva la possibilità ha prima partecipato a un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto. I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più documenti di guida appartenenti al medesimo Assicurato.

In caso di Vertenze tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Art. 4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie - Art. 6 - Estensione territoriale -, le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei Danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
b. dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di Vertenze contrattuali;
c. di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Art. 5 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Solo in caso di controversia contrattuale, a parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie, Art. 2 – Decorrenza della garanzia –, un evento è considerato in garanzia se avviene trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il Premio sia stato corrisposto.

Questa limitazione non vale se la Polizza ne sostituisce una precedente con Generali Italia:

– per la copertura dei medesimi Rischi;
– che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo[29].

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

a. la data in cui avviene il danno o presunto danno subito o causato da un Assicurato, e che dà origine alla richiesta di risarcimento extracontrattuale;
b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;

(29) Artt. 374–376 del Codice di procedura penale.

c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Sezione 4 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Cosa fare in caso di Sinistro R.C.A.?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro R.C.A.

La denuncia del Sinistro deve:

- **essere fatta sul "Modello di constatazione amichevole di incidente" (Modulo C.A.I.)** fornito da Generali Italia;
- **contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza e al Sinistro**, così come richiesto nel modello stesso;
- **essere presentata entro 3 giorni** da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- **essere seguita** nel più breve tempo possibile **da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro**.

La denuncia può essere effettuata:

- presso la propria Agenzia;
- attraverso l'Area Clienti del sito www.cattolica.it;
- con l'App MyCattolica scaricabile gratuitamente;
- al numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- via e-mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
- via PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Eventuali aggiornamenti sulle modalità di denuncia del Sinistro sono disponibili sul sito della compagnia www.cattolica.it nella sezione Assistenza.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del Sinistro o nell'invio della documentazione, **Generali Italia ha diritto di rivalsa**(30).

In caso di Sinistro stradale avvenuto in Italia, l'Assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu) presso la propria Agenzia o telefonando al numero verde 800 572 572 (attivo dalle 9:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

Segnala l'incidente

1. Indossa l'apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'Autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'incidente

1. Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogli le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti.

Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

(30) Se presenti i presupposti dell'Art.1915 del Codice civile.

Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi.

Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio, il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come documento del Sinistro. Se non hai a bordo il Modulo C.A.I. puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

Avvia la procedura di Risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.

Art. 2 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni

L'Assicurato deve presentare la richiesta di Risarcimento danni a Generali Italia:

- in caso di Sinistro subito dal Veicolo assicurato o dal suo conducente (limitatamente alle lesioni di lieve entità[31] cui si può applicare il Risarcimento diretto);
- se l'Assicurato non si ritiene responsabile in tutto o in parte del Sinistro;
- se sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia mediante una delle seguenti modalità:
  - lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
  - consegna a mano presso la propria Agenzia;
  - telegramma a: Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
  - fax inviato al n. 045 68 33 620;
  - e-mail alla propria Agenzia o via PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com.

Nella richiesta di Risarcimento deve comunicare/allegare:

- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli Assicurati e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle compagnie;
- la descrizione delle circostanze e modalità del Sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 3 - Disconoscimento del Sinistro

Se l'Assicurato riceve notizia di una richiesta di Risarcimento per un Sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia:

- **dichiarazione di disconoscimento e**
- **ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale Sinistro.**

A cosa mi può servire una dichiarazione di disconoscimento del Sinistro?

Può servire a evitare l'applicazione del malus se non vi è mai stato coinvolgimento del Veicolo assicurato nell'Incidente.

(31) Art. 139 del CAP.

Art. 4 - Gestione delle vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

– assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di Risarcimento in qualunque sede;
– designa, se occorre, legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'Assicurato stesso;
– può provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

A tal fine, l'Assicurato è tenuto a adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'Art. 1 - Denuncia del sinistro R.C.A. -. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, nei limiti previsti dalla legge[32]. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in Polizza, tali spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Generali Italia non risponde di multe, ammende e Spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso di Sinistro Tutela Legale?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale

Per denunciare il Sinistro e ottenere le prestazioni previste, l'Assicurato deve chiamare il numero verde attivo 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS

– raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro);
– indica i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in base al tipo di evento accaduto;
– fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di Procedimento penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'**assicurato deve**:

– **chiamare il numero verde 800 572 572**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e
– fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a. ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati[33]. **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia, se richiesto**;
b. per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita o conciliazione paritetica;

(32) Art. 1917 del Codice civile.
(33) Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05.

c. l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

a. sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un Procedimento penale o amministrativo;
b. se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a. l'Assicurato indica a DAS un legale di propria fiducia;
b. se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c. **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
d. **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica se il legale rinuncia all'incarico.**

Se l'Assicurato è indagato o imputato per

– fuga;
– omissione di soccorso(34);
– **guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di Ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;**

le prestazioni vengono sospese e tornano a essere operative in caso di:

– assoluzione nel merito o proscioglimento dell'Assicurato pronunciata con sentenza passata in giudicato;
– archiviazione per infondatezza della notizia di Reato.

DAS gestirà a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro Unico):

a. in presenza di Vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
c. qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3 - Termini di liquidazione

Generali Italia

– **ricevuta la necessaria documentazione,**
– **verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato,**

entro 30 giorni:

– **paga direttamente o rimborsa le spese garantite, oppure**
– **comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.**

Art. 4 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: I casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

a. deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b. deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;

(34) Art. 189 del Codice della strada.

c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;

d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. **DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte**;

e. senza la preventiva autorizzazione di DAS, non può concordare con la controparte, una Transazione o un accordo per risolvere la controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS procede al rimborso delle ulteriori spese solo dopo aver verificato un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 5 - Esonero di Responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 6 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro

Sia l'Assicurato sia DAS in caso di:

– conflitto d'interessi o

– di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni,

possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

Se l'assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione(35).

(35) D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Capitolo 2

Altre garanzie

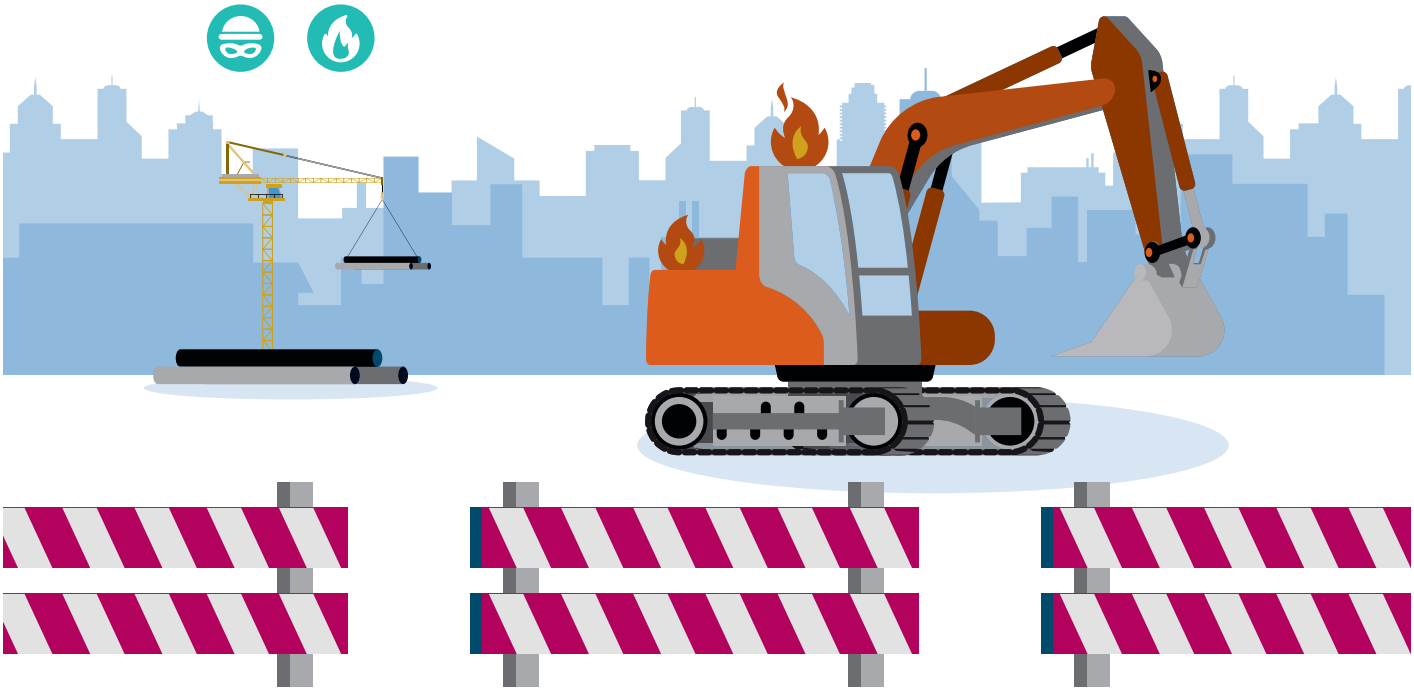

Sezione 1 - Garanzia Incendio

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La garanzia Incendio comprende sempre anche la Garanzia Ricorso Terzi (clausola RT) così come prevista nella Sezione 8 del presente capitolo.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

– **Garanzia Incendio**

  Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio, non doloso;

– **Garanzia Ricorso Terzi**

  Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal Veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

  – a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria non è operante in quanto sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo;
  – al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing.

  Massimale Ricorso Terzi

  La garanzia è prestata **fino a un massimo di € 250.000 per Sinistro e anno assicurativo**.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

– causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;

– causati da Incendio doloso di terzi;

– causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate dalla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Per Ricorso Terzi:

non sono assicurati i danni subiti dal Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sul danno liquidabile come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;

d. da Inondazioni, Alluvioni, Frane, Smottamenti di terreno, Trombe d'aria, Uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;

e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive[36], alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Per Incendio:

la copertura non opera per i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Per Ricorso Terzi:

la copertura non opera per i danni a persone o cose trasportate.

(36) Art. 9 del Codice della strada.

Sezione 2 - Garanzia Furto e Rapina

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:

- Furto (totale, parziale o tentato);
- Rapina;
- danni al Veicolo, durante la circolazione dopo il Furto o la Rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada;
- danni da scasso: causati al Veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di Furto o di Rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel Veicolo.

La garanzia è inoltre estesa senza costi aggiuntivi:

- ai pezzi di ricambio, agli Accessori e Apparecchi audiofonovisivi, sia di serie che non di serie, purché stabilmente fissati sul Veicolo e ricompresi nel Valore assicurato;
- alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di Furto parziale o totale, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
  - il Veicolo è stato ritrovato entro 60 giorni dal Furto;
  - il ladro è entrato nell'abitacolo.

  In questo caso Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il lavaggio e l'igienizzazione del Veicolo **fino a un massimo di € 150 per Sinistro**, dietro presentazione di idonea documentazione.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

a. alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a Furto e Rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
b. causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da Inondazioni, Alluvioni, Frane, Smottamenti di terreno, Trombe d'aria, Uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
d. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 3 - Garanzia Eventi Naturali (clausola 71)

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Inondazioni, Alluvioni, Frane, Smottamenti di terreno, Trombe d'aria, Uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio.

Generali Italia, inoltre, indennizza danni da Allagamento, non provocato da fenomeno atmosferico, **fino a un massimo indennizzo di € 2.000 per Sinistro**.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:
a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

La copertura non opera per i danni agli Accessori aggiuntivi non di serie non compresi nel Valore assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:
a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere, terremoto;
d. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Gli eventi che hanno causato il danno **devono essere riscontrabili in modo oggettivo nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato**.

Sezione 4 - Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21)

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:

– eventi sociopolitici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio);
– atti di vandalismo e atti comunque dolosi.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati:

– da circolazione;
– da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Se la riparazione del danno avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 10 di questo capitolo.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da Inondazioni, Alluvioni, Frane, Smottamenti di terreno, Trombe d'aria, Uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
d. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 5 - Garanzia Cristalli (clausola 45)

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto) del Veicolo assicurato, in conseguenza della loro rottura.

Massimale

La garanzia è prestata **fino a raggiungere il valore riportato in polizza per ogni Sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente** dal numero dei cristalli rotti.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

a. delle persone con loro Coabitanti,
b. dei loro dipendenti,
c. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Se il cristallo si rompe a causa della grandine e ho comprato la garanzia Cristalli sono coperto?

Sì, la garanzia Cristalli opera anche se la rottura del cristallo è dovuta alla grandine.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati:

- i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
- le rigature e le segnature dei cristalli;
- i danni ad altre parti del Veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;
- i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- i danni alla fanaleria in genere;
- i danni ai pannelli fotovoltaici installati sul Veicolo.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

La garanzia è **prestata con deduzione dello Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Se la riparazione avviene presso un centro cristalli convenzionato con Generali Italia, la garanzia è prestata senza applicazione dello Scoperto.

Centri cristalli convenzionati con Generali Italia

In caso di Sinistro l'Assicurato può:

– rivolgersi direttamente a un centro convenzionato con Generali Italia dedicato ai cristalli oppure
– contattare il centro servizi al numero verde n. 800 572 572 oppure al link https://www.cattolica.it/servizi-cristalli/ e provvedere alla riparazione del danno presso il centro cristalli convenzionato che gli viene indicato.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive(37), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 6 - Garanzia Guasti Accidentali (clausola GU)

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:

– collisione con altro veicolo, persone, animali;
– caduta di oggetti e materiali;
– urto;
– ribaltamento;
– uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle Aree private, compresa la fermata e la sosta.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

(37) Art. 9 del Codice della strada.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da Inondazioni, Alluvioni, Frane, Smottamenti di terreno, Trombe d'aria, Uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
e. quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
f. da materiali o animali trasportati sul Veicolo;
g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
h. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive(38), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;
j. in conseguenza a Furto o Rapina;
k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
l. quando il veicolo è guidato da persona
   – in stato di Ebbrezza o dopo che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
   – alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche;

   salvo sia stata pattuita una delle opzioni di "Rinuncia all'azione di Rivalsa";
m. durante le operazioni di carico e scarico;
n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 7 - Garanzia Kasko Completa (clausola 32)

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:

– collisione con altro veicolo, persone, animali;
– caduta di oggetti e materiali;
– urto;
– ribaltamento;
– uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle Aree private, compresa la fermata e la sosta.

Generali Italia indennizza anche i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:

– tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o atti comunque dolosi;
– Inondazioni, Alluvioni, Frane, Smottamenti di terreno, Trombe d'aria, Uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio.

(38) Art. 9 del Codice della Strada.

Generali Italia, inoltre, indennizza inoltre danni da Allagamento, non provocato da fenomeno atmosferico, **fino a un massimo indennizzo di € 3.000 per Sinistro**.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
d. da materiali o animali trasportati sul Veicolo;
e. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
f. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive(39), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
g. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;
h. in conseguenza a Furto o Rapina;
i. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
j. quando il veicolo è guidato da persona
   – in stato di Ebbrezza o dopo che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope,
   – alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche,

   salvo sia stata pattuita una delle opzioni di "Rinuncia all'azione di Rivalsa";
k. durante le operazioni di carico e scarico;
l. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Gli eventi (Inondazioni, Alluvioni, Frane, Smottamenti di terreno, Trombe d'aria, Uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio) che hanno causato il danno **devono essere riscontrabili in modo oggettivo nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato**.

(39) Art. 9 del Codice della Strada.

Sezione 8 - Garanzia Ricorso Terzi (clausola RT)

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La garanzia non può essere acquistata con la garanzia Incendio perché la garanzia Incendio copre anche il Ricorso Terzi.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal Veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

– a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria non è operante in quanto sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo;
– al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing.

Massimale

La garanzia è prestata **fino a un massimo di € 250.000 per Sinistro e anno assicurativo**.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

– subiti dal Veicolo assicurato;
– causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
– causati da Incendio doloso di terzi;
– causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da Inondazioni, Alluvioni, Frane, Smottamenti di terreno, Trombe d'aria, Uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
e. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive[40], alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f. a persone e cose trasportate.

(40) Art. 9 del Codice della Strada.

Sezione 9 - Garanzia Ricorso Terzi e perdite pecuniarie (clausola 8A)

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

Contenuto delle singole prestazioni

1. Ricorso Terzi

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal Veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria non è operante in quanto sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing.

Massimale

La garanzia è prestata **fino a un massimo di € 300.000 per Sinistro e anno assicurativo**.

2. Perdita delle chiavi del Veicolo

Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- apertura delle portiere;
- sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo;
- sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere e per l'accensione del Veicolo.

La prestazione opera in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 260 per ogni Sinistro e anno assicurativo**.

3. Tassa di proprietà

Generali Italia indennizza all'Assicurato la quota della tassa di proprietà se il Sinistro determina un Danno totale al Veicolo assicurato(41)

L'Indennizzo si calcola sul periodo che va dal giorno successivo al Sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

4. Spese di recupero e custodia

Generali Italia rimborsa, in caso di Sinistro indennizzabile come da contratto, le spese sostenute dall'Assicurato per:

- recupero,
- traino e
- custodia del Veicolo assicurato,
- disposti dalle competenti autorità.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 160 per Sinistro e anno assicurativo**.

(41) Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 10.

5. Spese di immatricolazione

Generali Italia, in caso di:

a. Sinistro indennizzabile **che causa un Danno totale del Veicolo assicurato**(42) indennizza all'Assicurato le spese di immatricolazione sostenute per acquistare un nuovo veicolo;

b. **distruzione, Furto o smarrimento della targa**, rimborsa le spese documentate dall'Assicurato per sostituirla nei limiti dell'importo indicato.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 160 per Sinistro e anno assicurativo**.

6. Garanzia bagaglio

Generali Italia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di:

– incendio

o

– Incidente stradale

che comportano la distruzione totale del Veicolo assicurato(43).

L'assicurazione è valida solo per

– quanto di proprietà dell'Assicurato, del conducente e dei trasportati (come indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio), e

– gli indumenti indossati dagli stessi.

Massimale

Generali Italia rimborsa, **fino a un massimo di € 260 per Sinistro e anno assicurativo**.

7. Sequestro penale

Generali Italia indennizza le spese di dissequestro in caso di sequestro penale. Il sequestro penale deve essere disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente stradale avvenuto durante il periodo di validità della Polizza.

Massimale

Generali Italia indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita di **€ 25 per ciascun giorno di forzata sosta del Veicolo, con il massimo di 30 giorni**.

Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme Comuni a tutte le garanzie Art. 6 - Estensione territoriale - **questa prestazione può essere fornita solo in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano**.

8. Duplicazione patente di guida

Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato della patente di guida in caso di:

– Incendio o Furto del Veicolo assicurato;

– Incidente stradale che comporta anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 160 per ogni Sinistro e anno assicurativo**.

(42) Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 10.
(43) Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 10.

9. Richiesta documenti

La prestazione opera a seguito di Furto totale del Veicolo. L'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso deve:

- contattare il numero verde 800 572 572;
- comunicare la targa del Veicolo;
- inviare l'originale della denuncia di Furto rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza.

L'Assicurato deve fornire in modo integrale quanto richiesto. I relativi costi sono a carico di Generali Italia.

In seguito, la Struttura Organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'Assicurato.

Colpa grave

Per tutte le prestazioni, l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Per tutte le prestazioni, non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Per Ricorso Terzi non sono assicurati i danni:

- subiti dal Veicolo assicurato;
- causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da Incendio doloso di terzi.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da Inondazioni, Alluvioni, Frane, Smottamenti di terreno, Trombe d'aria, Uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive[44], alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Per Ricorso Terzi non sono assicurati i danni a persone e cose trasportate.

(44) Art. 9 del Codice della Strada.

Per Garanzia Bagaglio: non sono assicurati i danni ai gioielli e agli oggetti di metallo prezioso, agli apparecchi fotografici e relativi accessori, agli apparecchi radio, ottici e simili, ai telefoni cellulari, ai tablet e ai computer. Sono inoltre esclusi dalla garanzia il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, gli oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato.

Per la prestazione Sequestro penale Generali Italia indennizza i danni solo in presenza di una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia.

Sezione 10 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- presentare denuncia del Sinistro entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla Polizza e al Sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- attraverso l'Area Clienti del sito www.cattolica.it;
- con l'App MyCattolica scaricabile in modo gratuito;
- al numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- via e-mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
- via PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Eventuali aggiornamenti sulle modalità di denuncia del Sinistro sono disponibili sul sito della compagnia www.cattolica.it nella sezione Assistenza.

Con riferimento alle singole garanzie l'Assicurato deve inoltre rispettare i seguenti obblighi.

Garanzia Furto e Rapina

In caso di Furto o Rapina totali l'Assicurato deve:

- presentare subito denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- presentare documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
- fornire originale della carta di circolazione o del Documento Unico (DU); se asportati con il Veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di Furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il Veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire il Veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

In caso di Furto o Rapina parziali l'Assicurato deve:

- presentare subito denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- presentare documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;

– in caso di Furto di parti del Veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali non si procederà all'Indennizzo;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzia Incendio

In caso di incendio l'Assicurato deve:
– fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
– in caso di Danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore di Generali Italia;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

Garanzia Cristalli

In caso di rottura cristalli l'Assicurato deve fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato.

Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21)

In caso di eventi sociopolitici e atti vandalici l'Assicurato deve:
– presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
– in caso di Danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
– fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia.

Garanzia Eventi Naturali (clausola 71)

In caso di eventi naturali l'Assicurato deve:
– in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

Garanzia Guasti Accidentali (clausola GU) e Kasko completa (clausola 32)

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:
– in caso di Danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire il Veicolo a favore di Generali Italia;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzia Ricorso Terzi e perdite pecuniarie (clausola 8A)

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:
– fornire documento fiscale che attesta le spese sostenute.

Infine, Generali Italia si riserva di richiedere gli atti relativi, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un Procedimento penale per Reati dolosi. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**(45).

Art. 2 - Ritrovamento del Veicolo o di alcune sue parti

Se l'Assicurato ha notizia che il Veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve informare subito Generali Italia, anche se ha già ottenuto l'Indennizzo.

Se il Veicolo viene ritrovato dopo il pagamento integrale dell'Indennizzo, Generali Italia gestisce il Veicolo in forza della procura a vendere rilasciata in suo favore.

(45) Art. 1915 Codice civile.

L'Assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il Veicolo ritrovato restituendo a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto.

Art. 3 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per

– portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina

oppure

– consentire la regolare circolazione,

l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'Indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto da Generali Italia per l'anticipata riparazione**.

L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del Sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia oppure

– sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo Indennizzo;
– subentrare nella proprietà di quanto rimane del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia **deve darne comunicazione all'Assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro**.

Generali Italia ha facoltà di liquidare i Danni parziali a riparazione avvenuta. Sono escluse dall'Indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al Veicolo in occasione delle riparazioni.

Art. 4 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene

– con accordo fra le Parti cui segue l'emissione dell'atto di quietanza,

oppure

– se non c'è accordo, le Parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'Assicurato (c.d. perizia contrattuale). I risultati vengono formalizzati nel verbale definitivo di perizia.

I due periti in caso di disaccordo fra loro, o anche prima su richiesta di uno di essi, devono nominarne un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra Parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati del collegio peritale vengono formalizzati nel verbale definitivo di perizia e sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Generali Italia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5 - Valore Assicurato

Il Veicolo è assicurato per il valore indicato in Polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli Accessori e degli Apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul Veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del Veicolo assicurato.

Nei limiti del Valore assicurato sono assicurati anche:

- i pezzi di ricambio, gli Accessori e gli Apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo;
- gli allestimenti indicati nella carta di circolazione o nel Documento Unico (DU);

se il valore degli stessi è compreso nel Valore assicurato del Veicolo.

Art. 6 - Regola proporzionale

Per determinare l'Indennizzo si applica la regola proporzionale se, al momento del Sinistro, il Valore commerciale del bene (A) risulta superiore al Valore assicurato riportato sulla Polizza (B).

In questo caso Generali Italia indennizza i danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20% purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equivalente.

Esempio:

- Valore del veicolo alla data del Sinistro (A) € 20.000
- Valore assicurato (B) € 10.000
- Importo del danno € 2.000

L'Indennizzo sarà pari a € 1.000 poiché il rapporto tra il Valore assicurato riportato in Polizza (B) e il valore di listino (A) alla data del Sinistro è del 50%.

Infatti (A): (B) = € 10.000: € 20.000 = 0,5 (ossia 50%)

Quindi € 2.000 x 50% = € 1.000

Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno

La garanzia Cristalli viene prestata a valore a nuovo.

Le altre garanzie, salvo diversa pattuizione tra le Parti, vengono prestate a valore commerciale.

Per determinare l'ammontare del danno si applicano le regole sotto riportate.

Valore commerciale

a. Danno totale

   L'ammontare del danno corrisponde al Valore commerciale del Veicolo al netto dell'eventuale valore residuo:

   - del Veicolo assicurato al momento del Sinistro,
   - degli Accessori aggiuntivi, se assicurati, al momento del Sinistro.

b. Danno parziale

   Se, al momento del Sinistro,

- **sono trascorsi meno di cinque anni** dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato, Generali Italia determina l'ammontare del danno in base al costo delle sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo
  - **per le garanzie Furto e Rapina, Incendio, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21) ed Eventi Naturali (clausola 71)**

    senza applicazione del Degrado sul prezzo delle parti sostituite, **salvo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro**;
  - **per le garanzie Guasti Accidentali (clausola GU) e Kasko completa (clausola 32)**

    con applicazione del Degrado sul prezzo delle parti sostituite, solo per le seguenti componenti:
    - parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico;
    - strumentazione di bordo;
    - arredamenti interni;
    - batteria;
    - gomme;
    - navigatore satellitare;
    - Apparecchi audiofonovisivi;

    salvo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
- **sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, Generali Italia determina l'ammontare del danno in base al costo delle sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo con applicazione del Degrado sul prezzo delle parti sostituite, **salvo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro**.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il Valore commerciale del Veicolo assicurato prima e dopo il Sinistro, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza

Sono escluse, in ogni caso, dall'Indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.

Nella determinazione dell'Indennizzo si terrà conto dell'IVA, se l'Assicurato la tiene a suo carico e il relativo importo è compreso nel Valore assicurato.

Danni parziali (clausola 48) - applicazione del Degrado

La condizione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

In deroga a quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo, l'Indennizzo verrà determinato con applicazione del Degrado sul prezzo delle parti sostituite.

Art. 8 - Franchigia o Scoperto

In caso di Sinistro, dall'ammontare del danno liquidabile come da contratto, è **dedotta l'eventuale Franchigia o Scoperto (con eventuale minimo) indicati in Polizza, che rimangono a carico dell'Assicurato stesso**.

Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 6 - Estensione territoriale - della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie:

- **la Franchigia è raddoppiata;**
- **il minimo di Scoperto viene raddoppiato, ferma la percentuale prevista in Polizza.**

Esempio numerico di applicazione della franchigia/scoperto:

	A	B
Entità del danno	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 10 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A:

Indennizzo = € 1.500 – € 200 = € 1.300.

In questo caso si applica lo Scoperto minimo.

Infatti, € 1.500 x 10% = € 150 che è inferiore allo Scoperto minimo previsto di € 200.

Esempio B:

Indennizzo = € 3.000 – € 300 = € 2.700.

In questo caso si applica lo Scoperto del 10%. Infatti, € 3.000 x 10% = € 300 che è superiore allo Scoperto minimo previsto di € 200.

Per Eventi sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21) se l'Assicurato provvede alla riparazione del danno presso una carrozzeria convenzionata, la Franchigia, lo Scoperto con l'eventuale minimo indicati in Polizza, sono ridotti del 50%.

Puoi trovare la **carrozzeria convenzionata** con Generali Italia sul sito www.cattolica.it/carrozzerie-convenzionate

Per Cristalli (clausola 45), se la riparazione avviene presso un network o centro convenzionato e specializzato, Franchigia e Scoperto vengono azzerati.

Puoi trovare il **centro cristalli convenzionato** con Generali Italia sul sito www.cattolica.it/servizi-cristalli/

Art. 9 - Modalità di pagamento dell'Indennizzo

L'Indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia.

In caso di Furto totale o Rapina, in vista di un possibile ritrovamento del Veicolo, i termini di liquidazione dell'Indennizzo di cui sopra iniziano a decorrere dopo 30 giorni dalla data dell'evento.

Se il Veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile[46].

(46) Surrogazione dell'indennità alla cosa.

Se per accertare il fatto è stato aperto un Procedimento penale per Reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Art. 10 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga(47) che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del Veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'Assicurato.

Che cosa è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un Sinistro o di un Furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.

(47) Art.1916 del Codice civile.

Mod. C211500.126 - Ed. 12026 - Mark.

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com